

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e h) della Costituzione;

Vista la legge 4 aprile 2025, n. 42, e, in particolare, l'articolo 12, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», con particolare riferimento agli articoli 7 e 9.;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre



norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni» e in particolare l'articolo 6, comma 3;

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione» e in particolare l'articolo 2, comma 12, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali titolari delle misure PNRR»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 novembre 2017, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 2026;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze;



EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Ordinamento del personale operativo, specialista, tecnico e di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I

Ruoli del personale operativo

Sezione I

Istituzione dei ruoli operativi

Art. 1

(Istituzione dei ruoli)

1. Sono istituiti i seguenti ruoli operativi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale»:

- a) ruolo dei vigili del fuoco;
- b) ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi;
- c) ruolo degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi.

2. Fatto salvo quanto specificato nel presente Capo, il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, nell'espletamento dei compiti istituzionali, svolge anche le attività accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto.

3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: sostituti direttori antincendi, ispettori antincendi, viceispettori antincendi, capi squadra, vigili del fuoco.

4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella Tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2

(Funzioni di polizia giudiziaria)

1. Il personale appartenente al ruolo di cui all'articolo 1, lettera a), nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria e riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive competenze.

2. Il personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, lettere b) e c), nell'assolvimento dei compiti istituzionali, svolge funzioni di polizia giudiziaria e riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive competenze.

3. Il personale di cui al Titolo I, Capi I e II, nell'esercizio delle proprie funzioni, è agente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.



Sezione II

Ruolo dei vigili del fuoco

Art. 3

(Articolazione del ruolo dei vigili del fuoco)

1. Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vigile del fuoco;
- b) vigile del fuoco esperto;
- c) vigile del fuoco coordinatore.

Art. 4

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco)

1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco svolge, nell'ambito delle attività di soccorso, prevenzione e vigilanza, mansioni esecutive con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la preventiva verifica e manutenzione di apparecchiature, automezzi, mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in dotazione; conduce automezzi e mezzi; svolge, anche nel settore radio e telecomunicazioni, attività che richiedono il possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli attinenti al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di addestramento del personale e formazione in materie per le quali è abilitato e ha competenza specifica.

2. Al vigile del fuoco coordinatore possono essere, altresì, conferiti incarichi di coordinamento di più vigili del fuoco. Il vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attività operativa, in assenza di personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi, assume la funzione di capo partenza, ai sensi del regolamento di servizio di cui all'articolo 210.

3. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5, in possesso della patente di guida di categoria C1, svolgono le mansioni di autista in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di servizio in materia di conduzione e uso dei mezzi di soccorso e, in caso di necessità, le funzioni di cui ai commi precedenti.

Art. 5

(Accesso al ruolo dei vigili del fuoco)

1. L'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;



- b) età stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale;
- e) patente di guida di categoria B conseguita entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale;
- f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione;
- h) patente di guida di categoria C1, se previsto dal bando di concorso sulla base delle esigenze dell'amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 30 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Nei concorsi di cui al comma 1, la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, opera nella misura del cinque per cento dei posti. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.

5. In caso di rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso nazionale su base territoriale secondo le modalità di cui al comma 1.

6. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

7. Possono essere nominati, su domanda, allievi vigili del fuoco, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 6, il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle



condizioni di cui al comma 2.

8. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento dei concorsi di cui ai commi 1 e 5 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonché i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 6

(Corso di formazione per allievi vigili del fuoco)

1. Gli allievi vigili del fuoco frequentano, presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, un corso residenziale di formazione teorico-pratica della durata di nove mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica e tre mesi di applicazione pratica.

2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione teorico-pratica, gli allievi non possono essere impiegati in servizi operativi e sono sottoposti a selezione attitudinale per la futura assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento del periodo di applicazione pratica.

3. L'applicazione pratica è svolta con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Al termine della stessa, gli allievi vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a vigile del fuoco, sulla base di un giudizio di idoneità formulato dal dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del periodo di formazione di cui al comma 2.

4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, su motivata proposta del dirigente del comando o dell'ufficio presso cui hanno prestato servizio. In tal caso conseguono la nomina a vigile del fuoco, secondo la procedura di cui al comma 3, a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di applicazione pratica, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l'ultima unità assunta del medesimo corso di formazione.

5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono essere impiegati in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali casi, rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

6. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico.

Art. 7

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione)

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 6:

a) gli allievi che non superano l'esame teorico-pratico al termine del periodo di formazione;



- b) gli allievi che non sono riconosciuti idonei al servizio operativo;
 - c) gli allievi che dichiarano di rinunciare al corso;
 - d) gli allievi che non superano il periodo di applicazione pratica, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4;
 - e) gli allievi che sono per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alla lettera f) e al comma 2;
 - f) gli allievi che sono stati assenti dal corso per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, accertate dalla competente commissione medica ospedaliera. In tal caso gli allievi, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, sono ammessi a partecipare al primo corso utile indicato dall'amministrazione e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica;
2. In caso di maternità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
3. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi di quella pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f) e dal comma 2, la dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

Art. 8

(Promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto e attribuzione di uno scatto convenzionale)

1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo ai vigili del fuoco che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica;
 - b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.
2. Il servizio prestato durante il corso di formazione di cui all'articolo 6 è computato per intero nella qualifica di vigile del fuoco.
3. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco esperto che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- a) abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica;
 - b) nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.



Art. 9

(Promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale)

1. La promozione alla qualifica di vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vigili del fuoco esperti che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

2. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Sezione III

Ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi

Art. 10

(Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi)

1. Il ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) capo squadra;
- b) capo squadra esperto;
- c) viceispettore antincendi.

Art. 11

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi)

1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità operativa del personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi, il personale con le qualifiche di capo squadra e di capo squadra esperto provvede agli interventi preliminari ed esecutivi, connessi e conseguenti alle attività di soccorso e li controlla; svolge le attività di soccorso e di prevenzione incendi anche attraverso l'utilizzo delle attrezzature e apparecchiature in dotazione, assicurandone la verifica e la manutenzione; collabora, nel settore telecomunicazioni con il personale specialista, nelle attività che richiedono particolari



competenze; è responsabile della squadra di cui fa parte stabilmente od occasionalmente; in assenza delle professionalità superiori, valuta autonomamente gli interventi occorrenti nonché l'impiego di risorse e mezzi; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, sia pure per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; segue i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipa e coordina l'attività di addestramento; partecipa alle attività di formazione, di vigilanza e di prevenzione incendi; redige e sottoscrive rapporti e relazioni sugli interventi effettuati; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; assicura lo svolgimento di attività per le quali abbia conseguito specifiche abilitazioni.

2. Al personale appartenente alla qualifica di capo squadra esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specifici richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Il capo squadra esperto, nel corso dell'attività operativa sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il viceispettore antincendi.

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i viceispettori antincendi sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti alle qualifiche e ai ruoli che espletano funzioni operative. Oltre ai compiti di cui ai commi 1 e 2, i viceispettori antincendi assicurano l'intervento delle squadre operative e le coordinano nelle attività di soccorso, anche recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la responsabilità operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego di risorse e mezzi; svolgono le attività di soccorso e di prevenzione incendi; sovrintendono all'efficienza di materiali e di mezzi in dotazione alle unità operative e alle strutture logistiche; su disposizione delle professionalità superiori e nell'ambito delle norme istitutive del servizio, effettuano e coordinano le operazioni ove sussistono rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti indiretti o collegati all'attività di prevenzione, accertando la rispondenza delle attività soggette ai controlli alle prescrizioni tecniche antincendi e di sicurezza; seguono i programmi di formazione, addestramento e aggiornamento tecnico; nell'ambito dei compiti di istituto, ove richiesto, partecipano all'attività di addestramento e la coordinano; partecipano all'attività di formazione e di vigilanza; svolgono le funzioni di istruttore professionale previo superamento di un corso di formazione obbligatorio, assicurano lo svolgimento di attività per le quali abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio e telecomunicazioni, e sovrintendono alle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; in caso di assenza o impedimento degli appartenenti alle qualifiche di capo squadra o di capo squadra esperto, assumono le funzioni di capo partenza; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità operative nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e, nel corso delle attività operative, possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto. Agli stessi può essere, altresì, conferito l'incarico di responsabile di distaccamento.

4. Il personale di cui ai commi 1, 2 e 3 svolge, previa specifica formazione, funzioni di Direttore delle operazioni di spegnimento (DOS).

Art. 12

(Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi)



1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo su domanda e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, con esame finale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, e che abbia completato uno specifico percorso formativo individuato nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.
2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione allo scrutinio, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126. Non è, altresì, ammesso allo scrutinio il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
4. L'assegnazione dei capi squadra alle sedi di servizio è effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale e alla scelta manifestata dagli interessati, prima dell'avvio del relativo corso di formazione, secondo l'ordine della graduatoria risultante dallo scrutinio per merito comparativo, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione, in proporzione alle carenze presenti negli organici.
5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, le modalità di svolgimento del corso di formazione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. Qualora, all'esito della procedura di scrutinio per merito comparativo permangano carenze di organico nella qualifica di capo squadra tali da incidere sulla funzionalità del dispositivo di soccorso, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 7, un concorso interno per esami e titoli, anche su base territoriale, per l'accesso alla predetta qualifica cui è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco. I vincitori del concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione professionale, con esame finale, previo completamento di uno specifico percorso formativo individuato con il decreto di cui al comma 7. Si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso interno di cui al comma 6, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.

Art. 13

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale)

1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 12, il personale che:



- a) dichiara di rinunciare al corso;
 - b) non supera gli esami di fine corso;
 - c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione allo scrutinio.
2. In caso di maternità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi di quella pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica e nella sede di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 14

(Promozione alla qualifica di capo squadra esperto)

1. La promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica;
 - b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

Art. 15

(Promozione alla qualifica di viceispettore antincendi)

1. La promozione alla qualifica di viceispettore antincendi è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica;
 - b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.
2. Il personale che consegue la qualifica di viceispettore antincendi, conserva, su domanda, il



trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per la qualifica di provenienza finché permane nella stessa qualifica. Il medesimo personale, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 16

(Attribuzione di uno scatto convenzionale ai viceispettori antincendi)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di viceispettore antincendi che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Sezione IV

Ruolo degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi

Art. 17

(Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi)

1. Il ruolo degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) ispettore antincendi;
- b) ispettore antincendi capo;
- c) sostituto direttore antincendi.

Art. 18

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi)

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto il personale del ruolo degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi collabora all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori all'attività di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui è assegnato; in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora alla formazione dei piani di intervento e redige progetti particolareggiati, curandone l'attuazione; partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi, con grado di complessità commisurato al livello di competenza tecnica posseduta; sulla base delle direttive ricevute, partecipa ai lavori di organi collegiali e di commissioni; in relazione alle competenze possedute, partecipa all'attività di coordinamento, monitoraggio e verifica dell'attuazione di progetti e piani organizzativi e svolge, ove previsto, attività tecnico-ispettive; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige quelli di diretta competenza, connessi al servizio espletato; collabora all'espletamento



delle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di mercato e collaudo; partecipa al coordinamento delle operazioni di verifica e manutenzione dei materiali e dei mezzi in dotazione; collabora e partecipa alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e, sulla base delle competenze specifiche possedute, partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; in caso di contingente necessità, attua direttamente i programmi di addestramento, qualificazione e aggiornamento tecnico del personale; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, può esercitare, per contingenti esigenze operative, attività che richiedono specifiche competenze professionali di cui sia in possesso. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi è preposto alla gestione e al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato e può espletare l'incarico di responsabile di distaccamento.

2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi, i sostituti direttori antincendi, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specifici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; seguono l'attuazione di progetti attinenti alle competenze specialistiche possedute e, ove previsto, svolgono compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività; in caso di assenza o impedimento, sostituiscono il responsabile del distretto; ferme restando le disposizioni concernenti la sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti, ove richiesto da peculiari esigenze organizzative. Ai sostituti direttori antincendi, in caso di emergenze di protezione civile, può essere affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso, di supporto alle attività di soccorso tecnico urgente.

Art. 19

(Accesso al ruolo degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi)

1. L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo su domanda e superamento di un successivo corso di formazione, della durata di sei mesi, con esame finale, ad elevato contenuto tecnico-operativo, riservato al personale, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore, ad indirizzo tecnico, professionale e scientifico, le cui tipologie sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, appartenente, alla predetta data, alle qualifiche:

a) di capo squadra, capo squadra esperto e viceispettore antincendi;
b) di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato almeno dieci anni di effettivo servizio e abbia completato uno specifico percorso formativo individuato nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1, il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione allo scrutinio, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126. Non è, altresì, ammesso allo scrutinio il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Il personale che, al termine del corso, abbia superato l'esame finale consegue la nomina a



ispettore antincendi nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

4. Il personale di cui al comma 3, conserva, su domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di ispettore antincendi, ispettore antincendi capo, ispettore antincendi capo e sostituto direttore antincendi.

5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di servizio è effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati prima dell'avvio del relativo corso di formazione, secondo l'ordine della graduatoria risultante dallo scrutinio per merito comparativo, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione, in proporzione alle carenze presenti negli organici.

6. Con decreto del Capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, le modalità di svolgimento del corso di formazione, e dell'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.

7. Qualora all'esito dello scrutinio di cui al presente articolo, non pervengano domande in numero sufficiente alla copertura delle sedi rese disponibili nell'ambito della procedura medesima, con conseguenti rilevanti criticità sull'organizzazione del dispositivo di soccorso o, comunque, sullo svolgimento dei compiti di istituto, può essere espletato, ai fini della copertura delle carenze residue nella qualifica di ispettore antincendi, un concorso nazionale pubblico, per titoli ed esami, anche su base territoriale, per l'accesso alla predetta qualifica.

8. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore, ad indirizzo tecnico, professionale e scientifico, conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale le cui tipologie sono individuate con decreto del Ministro dell'interno;

e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

9. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

10. Nella procedura di cui al comma 7 è prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui al comma 8, ad esclusione dei limiti di età. Nella medesima procedura sono, altresì, previste una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno



tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti al comma 8 e la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

11. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 7, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201 del presente decreto, l'assegnazione alle sedi di servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 7, è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata dalla media aritmetica tra il punteggio conseguito nel concorso pubblico di cui al comma 7 e il punteggio riportato nella graduatoria finale del corso di formazione, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 20

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione)

1. Sono dimessi dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 19, coloro che:

- a) non superano gli esami del corso;
- b) non ottengono i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e, nel caso di concorso pubblico, del tirocinio;
- c) dichiarano di rinunciare al corso e, nel caso di concorso pubblico, al tirocinio;
- d) non superano il periodo di tirocinio nel caso di concorso pubblico, fatta salva la possibilità di essere ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il tirocinio medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova;
- e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e, nel caso di concorso pubblico, dal tirocinio, per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alla lettera f) e al comma 2;
- f) sono stati assenti dal corso e, nel caso di concorso pubblico, dal tirocinio, per più di settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psicofisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio, sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione allo scrutinio.

2. In caso di maternità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

3. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i responsabili di infrazioni punibili con



sanzioni disciplinari più gravi di quella pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera f) e dal comma 2, la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica e nella sede di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 21

(Promozione alla qualifica di ispettore antincendi capo)

1. La promozione alla qualifica di ispettore antincendi capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio, nel caso di concorso pubblico di cui all'articolo 19, comma 7, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento e che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126.

Art. 22

(Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori antincendi capo)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore antincendi capo che abbia maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 23

(Promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi)

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore antincendi è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori antincendi capo che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126 e che, alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato quattordici anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.



Art. 24

(Attribuzione di uno scatto convenzionale ai sostituti direttori antincendi)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di sostituto direttore antincendi che abbia maturato dodici anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Capo II

Ruoli del personale specialista

Sezione I

Istituzione dei ruoli

Art. 25

(Ruoli del personale specialista)

1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche:
 - a) ruolo delle specialità aeronaviganti;
 - b) ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori;
 - c) ruolo della specialità delle telecomunicazioni.
2. Il ruolo delle specialità aeronaviganti è articolato nei seguenti settori:
 - a) piloti;
 - b) specialisti;
 - c) elisoccorritori.
3. Il ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori è articolato nei seguenti settori:
 - a) nautici di coperta;
 - b) nautici di macchina;
 - c) sommozzatori.
4. I ruoli di cui al comma 1 lettere a), b) e c) sono articolati, per ogni settore, nelle seguenti qualifiche:
 - a) vigile del fuoco;
 - b) vigile del fuoco esperto;
 - c) vigile del fuoco coordinatore;
 - d) capo squadra;
 - e) capo squadra esperto;
 - f) viceispettore;
 - g) ispettore;
 - h) ispettore capo;
 - i) sostituto direttore.
5. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ad ogni ruolo e nel rispettivo settore è



determinata come segue: sostituto direttore, ispettore capo, ispettore, viceispettore, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.

6. Le promozioni del personale in ogni ruolo e nel rispettivo settore sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui al comma 8.

7. Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovraordinazione funzionale previsti dal presente decreto, il personale specialista, quando interviene congiuntamente al personale appartenente alle altre qualifiche del ruolo operativo, effettua le valutazioni di competenza in relazione alle operazioni e alle manovre da eseguire di cui è direttamente responsabile.

8. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella Tabella A allegata al presente decreto.

9. Per l'accesso ai ruoli, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado deve essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale o della selezione interna.

Sezione II

Ruolo delle specialità aeronaviganti

Art. 26

(Funzioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti)

1. Il personale del ruolo delle specialità aeronaviganti, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività aeronautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento dei reparti volo e degli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.

2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere a), b), c), nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere d), e), f), g), h), i), nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Il personale dei settori dei piloti e del settore degli specialisti svolge le attività aeronautiche del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, alla sicurezza, alla qualità, alla manutenzione, al controllo e al funzionamento dei reparti volo e degli aeromobili, anche con riferimento agli assetti in linea di volo; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, dei mezzi, degli equipaggiamenti, dei magazzini e degli ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore aeronautico; espleta attività di volo e di manutenzione anche ai fini del mantenimento delle licenze e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

4. Il personale del settore degli elisoccorritori effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la



funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le direttive ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre e ad esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute dal personale medesimo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, lettere f), g), h), i), possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti alle attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, la gestione, l'operatività, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento dei reparti volo. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio.

6. Il personale del ruolo delle specialità aeronaviganti presta servizio presso i reparti volo e può essere impiegato presso gli uffici centrali del servizio aereo del Dipartimento.

7. Al fine di assicurare la piena operatività degli aeromobili in dotazione al Corpo nazionale, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 211, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e licenze possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del Capo del Dipartimento.

Art. 27

(Accesso ai settori dei piloti e degli specialisti)

1. Nel settore dei piloti, l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, avviene nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basilico per il rilascio del brevetto di pilota, riservata al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 7.

2. Nel settore dei piloti, l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco, avviene nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di pilota, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'*European Aviation Safety Agency* (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile, ovvero del brevetto di pilota di elicottero o aereo rilasciato dal Ministero della difesa nonché di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 7. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 1.

3. Nel settore degli specialisti, l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene, nel limite



dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione basico necessario per il rilascio del brevetto di specialista, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 7.

4. Nel settore degli specialisti, l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione avanzato per il rilascio del brevetto di specialista, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso della licenza di manutenzione aeronautica (LMA), rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'*European Aviation Safety Agency* (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile ovvero dei *certificate of recognition* (CoR) necessari ai fini del conseguimento della LMA stessa, nonché di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 7. I posti rimasti scoperti in tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 3.

5. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

6. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica.

7. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, basico e avanzato, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

8. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, accede al settore dei piloti o al settore degli specialisti, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

9. In via residuale, qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui al presente articolo, risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del settore dei piloti e degli specialisti può avvenire mediante selezione interna, per titoli ed esami, riservata al personale proveniente da tutti i ruoli del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 28

(Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di pilota vigile del fuoco)

1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 27, risultino posti vacanti, o in caso di carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, l'accesso alla qualifica iniziale del settore dei piloti può avvenire



mediante concorso nazionale pubblico per titoli ed esami, anche su base territoriale. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- e) licenza rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'*European Aviation Safety Agency* (EASA) di pilota commerciale o di linea, in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile;
- f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I vincitori del concorso sono nominati piloti allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.

5. I piloti allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.

Art. 29

(Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di specialista vigile del fuoco)

1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 27, risultino posti



vacanti, o in caso di carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, l'accesso alla qualifica iniziale del settore degli specialisti può avvenire mediante concorso nazionale pubblico per titoli ed esami, anche su base territoriale. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA) rilasciata ai sensi della normativa emanata dall'*European Aviation Safety Agency* (EASA), in corso di validità per le specifiche categorie di aeromobile;
- f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I vincitori del concorso sono nominati specialisti allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di specialista di aeromobile.

5. Gli specialisti allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.



Art. 30
(Accesso al settore degli elisoccorritori)

1. L'accesso al settore degli elisoccorritori avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione professionale per l'acquisizione dell'abilitazione di elisoccorritore, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4.
2. Non è ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al settore degli elisoccorritori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

Art. 31
(Promozioni alle qualifiche di pilota vigile del fuoco esperto, di specialista vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali)

1. La promozione alle qualifiche di pilota vigile del fuoco esperto, di specialista vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota vigile del fuoco, di specialista vigile del fuoco e di elisoccorritore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista;
 - b) siano in possesso delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento.
2. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti vigili del fuoco esperti, agli specialisti vigili



del fuoco esperti e agli elisoccorritori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 32

(Promozioni alle qualifiche di pilota vigile del fuoco coordinatore, di specialista vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali)

1. La promozione alle qualifiche di pilota vigile del fuoco coordinatore, di specialista vigile del fuoco coordinatore e di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato sei anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di vigile del fuoco esperto, di specialista di vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel rispettivo ruolo specialista;
- b) siano in possesso delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento.

2. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti vigili del fuoco coordinatori, agli specialisti vigili del fuoco coordinatori e agli elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 33

(Promozioni alle qualifiche di pilota capo squadra, di specialista capo squadra e di elisoccorritore capo squadra)

1. La promozione alle qualifiche di pilota capo squadra, di specialista capo squadra e di elisoccorritore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, su domanda, e superamento di un corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi con esame finale, riservata al



personale che, alla predetta data, abbia maturato cinque anni di anzianità di servizio, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista e che sia in possesso delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento.

2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente secondo le modalità stabilite dall'articolo 126. Non è, altresì, ammesso allo scrutinio il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica.

4. I piloti, gli specialisti e gli elisoccorritori che, al termine del rispettivo corso di formazione professionale, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a pilota capo squadra, a specialista capo squadra e a elisoccorritore capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, le modalità di svolgimento del corso di formazione, le cause di dimissione ed espulsione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.

Art. 34

(Promozioni alle qualifiche di pilota capo squadra esperto, di specialista capo squadra esperto e di elisoccorritore capo squadra esperto)

1. La promozione alle qualifiche di pilota capo squadra esperto, di specialista capo squadra esperto e di elisoccorritore capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota capo squadra, di specialista capo squadra e di elisoccorritore capo squadra e che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

Art. 35

(Promozione alla qualifica di pilota viceispettore, di specialista viceispettore e di elisoccorritore viceispettore)

1. La promozione alla qualifica di viceispettore è conferita a ruolo aperto ai piloti capi squadra esperti, agli specialisti capi squadra esperti e agli elisoccorritori capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei



seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) siano in possesso delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento.

2. Il personale che consegue la qualifica di viceispettore, conserva, su domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per la qualifica di provenienza finché permane nella stessa qualifica. Il medesimo personale, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 36

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota viceispettore, di specialista viceispettore e di elisoccorritore viceispettore)

1. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti viceispettori, agli specialisti viceispettori e agli elisoccorritori viceispettori che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelaramente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 37

(Promozioni alle qualifiche di pilota ispettore, di specialista ispettore e di elisoccorritore ispettore)

1. La promozione alle qualifiche di pilota ispettore, di specialista ispettore e di elisoccorritore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, su domanda, riservato al personale in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento, appartenente, alla predetta data, alle qualifiche:

- a) di capo squadra, capo squadra esperto e viceispettore;
- b) di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato almeno dieci anni di effettivo servizio complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista.

2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare, più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite all'articolo 126. Non è, altresì, ammesso allo scrutinio il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per la formazione della graduatoria dello scrutinio di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica.

4. Il personale di cui al comma 1 è nominato, rispettivamente, pilota ispettore, specialista ispettore ed elisoccorritore ispettore ed è ammesso a frequentare un corso, della durata di sei



- mesi, residenziale di formazione presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.
5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi ruoli con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
6. Il personale di cui al comma 1, conserva, su domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di pilota ispettore, di specialista ispettore, di elisoccorritore ispettore, di pilota ispettore capo, di specialista ispettore capo e di elisoccorritore ispettore capo, di pilota sostituto direttore, di specialista sostituto direttore e di elisoccorritore sostituto direttore.
7. Con decreto del Capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, le modalità di svolgimento del corso di formazione, le cause di dimissione ed espulsione dal corso di formazione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.
8. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 38

(Promozioni alle qualifiche di pilota ispettore capo, di specialista ispettore capo e di elisoccorritore ispettore capo)

1. La promozione alle qualifiche di pilota ispettore capo, di specialista ispettore capo e di elisoccorritore ispettore capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota ispettore, di specialista ispettore e di elisoccorritore ispettore, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento e che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126.
2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 39

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di pilota ispettore capo, di specialista ispettore capo e di elisoccorritore ispettore capo)

1. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti ispettori capo, agli specialisti ispettori capo e agli elisoccorritori ispettori capo che abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelativamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può



essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 40

(Promozioni alle qualifiche pilota sostituto direttore, di specialista sostituto direttore e di elisoccorritore sostituto direttore)

1. La promozione alle qualifiche di pilota sostituto direttore, di specialista sostituto direttore e di elisoccorritore sostituto direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche di pilota ispettore capo, di specialista ispettore capo e di elisoccorritore ispettore capo che nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbia maturato quattordici anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 41

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche pilota sostituto direttore, di specialista sostituto direttore e di elisoccorritore sostituto direttore)

1. È attribuito uno scatto convenzionale ai piloti sostituti direttori, agli specialisti sostituti direttori e agli elisoccorritori sostituti direttori che abbiano maturato dodici anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Sezione III

Ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori

Art. 42

(Articolazione del ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori)

1. Le specialità nautiche e dei sommozzatori sono articolate nel ruolo, settori e qualifiche di cui all'articolo 25, commi 1, 3 e 4.

2. Il personale dei settori dei nautici di coperta e dei nautici di macchina presta servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali; il personale del settore dei sommozzatori presta servizio presso i nuclei sommozzatori. Il personale del ruolo delle specialità nautiche e dei



sommozzatori può essere impiegato presso gli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo e presso la direzione centrale per la formazione del Dipartimento.

3. Al fine di assicurare la piena operatività dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente al ruolo di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 211, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e abilitazioni possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del Capo del Dipartimento.

4. Le promozioni del personale del ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 25, comma 8, la mobilità tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche.

Art. 43

(Funzioni del personale del ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori)

1. Il personale del ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività nautiche, comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori nonché degli uffici del servizio nautico e del servizio sommozzatori della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.

2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere a), b), c), nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere d), e), f), g), h), i), nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina svolge le attività nautiche proprie del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e delle unità navali antincendio; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza con specifico riferimento, rispettivamente, alla condotta delle unità navali antincendio e al controllo e alla manutenzione dei motori endotermici di propulsione, degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari di bordo, in relazione alle abilitazioni possedute; il personale in possesso di brevetto può essere inserito nell'equipaggio di condotta. Il personale in possesso della specifica abilitazione di comandante costiero per unità navali può inoltre comandare le unità navali del Corpo nazionale con la responsabilità della sicurezza dell'imbarcazione e delle persone a bordo. Il personale in possesso della abilitazione di Direttore di macchina può dirigere le macchine delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina espleta, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il servizio di soccorso e lotta antincendio nei porti e loro dipendenze e concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare



riguardo a quelle del settore nautico nel suo complesso; espleta attività di navigazione e di manutenzione anche ai fini del mantenimento dei brevetti e delle abilitazioni possedute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato ed assolve agli ulteriori compiti attribuiti al Corpo nazionale in ambito nautico.

4. Il personale sommozzatore svolge, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, attività subacquee, acquatiche e nautiche, con particolare riguardo a quelle finalizzate all'operatività, gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei e dei mezzi terrestri e nautici assegnati; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; concorre all'attività di ricerca e soccorso della vita umana in mare, con il coordinamento dell'autorità marittima; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalità e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le disposizioni ricevute; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.

5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere f), g), h), i), possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, specifiche responsabilità in considerazione della qualifica e della professionalità posseduta, anche inerenti ad attività tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, l'operatività, la gestione, la sicurezza, la qualità, la manutenzione, il controllo e il funzionamento, rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attività proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilità organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attività di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attività; gestisce, coordina e controlla l'attività di uno o più settori nei quali è articolata la struttura presso cui presta servizio.

Art. 44

(Accesso al settore dei nautici di coperta e al settore dei nautici di macchina)

1. Nel settore dei nautici di coperta, l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene al raggiungimento del cinque per cento della carenza della dotazione organica complessiva, valutata al 31 dicembre di ciascun anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.

2. Nel settore dei nautici di macchina, l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene al raggiungimento del cinque per cento della carenza della dotazione organica complessiva, valutata al 31 dicembre di ciascun anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di nautico di macchina, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione



secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5.

3. Non è ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica.

5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui ai commi 1 e 2, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali.

6. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle procedure selettive di cui ai commi 1 e 2, accede, rispettivamente, al settore dei nautici di coperta e al settore dei nautici di macchina, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

Art. 45

(Concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco e di nautico di macchina vigile del fuoco)

1. Qualora ad esito delle procedure selettive interne di cui all'articolo 44, risultino posti vacanti, o in caso di carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, l'accesso alle qualifiche iniziali dei settori dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, può avvenire mediante concorso nazionale pubblico per titoli ed esami, anche su base territoriale. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) titoli professionali marittimi individuati con decreto del Capo del Dipartimento; f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.



2. Ai concorsi non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. I vincitori dei concorsi sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco e nautici di macchina allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
4. I vincitori dei concorsi sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto, rispettivamente, di nautico di coperta e di nautico di macchina.
5. I nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e i nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento dei concorsi, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.

Art. 46

(Accesso al settore dei sommozzatori)

1. Nel settore dei sommozzatori, l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene nel limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva interna, per titoli, esami e superamento di un corso di formazione per l'acquisizione del brevetto di sommozzatore, riservata al personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 6.
2. Nel settore dei sommozzatori, l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco avviene, nel limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di sommozzatore VF, nonché in possesso di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 6. I posti non coperti con tale procedura selettiva sono devoluti ai partecipanti alla selezione di cui al comma 1.
3. La procedura per l'accesso al settore, di cui ai commi 1 e 2, avviene al raggiungimento del cinque per cento della carenza della dotazione organica complessiva, valutata al 31 dicembre di ciascun anno.
4. Non è ammesso alla selezione di cui ai commi 1 e 2 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di



partecipazione, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alla selezione il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

5. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento delle procedure selettive di cui ai commi 1 e 2; l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti; gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione; le modalità di svolgimento della prova di fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

7. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui ai commi 1 e 2, accede al ruolo dei sommozzatori è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

Art. 47

(Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di sommozzatore vigile del fuoco)

1. Qualora ad esito della procedura selettiva interna di cui all'articolo 46, risultino posti vacanti, o in caso di carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori può avvenire mediante concorso nazionale pubblico per titoli ed esami, anche su base territoriale. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- e) titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei individuati con decreto del Capo del Dipartimento;
- f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco. Ai medesimi si



applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base. Al termine di tale periodo, il Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato l'esame teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di sommozzatore.

5. I sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per il rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato è dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale; la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4 e della prova di fine corso.

Art. 48

(Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli scatti convenzionali)

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista;

b) siano in possesso delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento.

2. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco esperti, ai nautici di macchina vigili del fuoco esperti e ai sommozzatori vigili del fuoco esperti che abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelativamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella



pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 49

(Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore e attribuzione degli scatti convenzionali)

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato sei anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel rispettivo ruolo specialista;
- b) siano in possesso delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento.

2. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, ai nautici di macchina vigili del fuoco coordinatori e ai sommozzatori vigili del fuoco coordinatori che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 50

(Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra)

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, su domanda, e superamento di un corso di formazione della durata non inferiore a tre mesi con esame finale, riservata al personale che, alla predetta data, abbia maturato cinque anni di anzianità di servizio, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, e che sia in possesso delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento.

2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1, il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione



media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite all'articolo 126. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica.

4. I nautici di coperta, i nautici di macchina e i sommozzatori che, al termine del rispettivo corso di formazione, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina, rispettivamente, a nautico di coperta capo squadra, a nautico di macchina capo squadra e a sommozzatore capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, le modalità di svolgimento del corso di formazione, le cause di dimissione ed espulsione dal corso di formazione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.

Art. 51

(Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto)

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico di macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e di sommozzatore capo squadra e che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

Art. 52

(Promozione alla qualifica di nautico di coperta viceispettore, di nautico di macchina viceispettore e di sommozzatore viceispettore)

1. La promozione alla qualifica di viceispettore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai nautici di coperta capi squadra esperti, ai nautici di macchina capi squadra esperti e ai sommozzatori capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) siano in possesso delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento.

2. Il personale che consegue la qualifica di viceispettore, conserva, su domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per la qualifica di provenienza finché permane nella



stessa qualifica. Il medesimo personale, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 53

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta viceispettore, di nautico di macchina viceispettore e di sommozzatore viceispettore)

1. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta viceispettori, ai nautici di macchina viceispettori e ai sommozzatori viceispettori che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelativamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 54

(Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore)

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, su domanda, riservato al personale in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento, appartenente, alla predetta data, alle qualifiche:

- a) di capo squadra, capo squadra esperto e viceispettore;
- b) di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato almeno dieci anni di effettivo servizio, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista.

2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite all'articolo 126. Non è, altresì, ammesso allo scrutinio il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per la formazione delle graduatorie dello scrutinio di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica.

4. Il personale di cui al comma 1 è nominato, rispettivamente, nautico di coperta ispettore, nautico di macchina ispettore e sommozzatore ispettore ed è ammesso a frequentare un corso, della durata di sei mesi, residenziale di formazione presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nei rispettivi settori con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza



economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

6. Il personale di cui al comma 1, conserva, su domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore, nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore capo, di nautico di macchina ispettore capo e di sommozzatore ispettore capo, di nautico di coperta sostituto direttore, di nautico di macchina sostituto direttore e di sommozzatore sostituto direttore.

7. Con decreto del Capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, le modalità di svolgimento del corso di formazione, le cause di dimissione ed espulsione dal corso di formazione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.

8. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 55

(Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore capo, di nautico di macchina ispettore capo, e di sommozzatore ispettore capo)

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta ispettore capo, di nautico di macchina ispettore capo e di sommozzatore ispettore capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato quattro anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di nautico di macchina ispettore e di sommozzatore ispettore, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento e che, nel triennio precedente il relativo scrutinio non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126 .

2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 56

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con le qualifiche di nautico di coperta ispettore capo, di nautico di macchina ispettore capo e di sommozzatore ispettore capo)

1. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta ispettori capo, ai nautici di macchina ispettori capo e ai sommozzatori ispettori capo che abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.



Art. 57

(Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta sostituto direttore, di nautico di macchina sostituto direttore e di sommozzatore sostituto direttore)

1. La promozione alle qualifiche di nautico di coperta sostituto direttore, di nautico di macchina sostituto direttore e di sommozzatore sostituto direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche, rispettivamente, di nautico di coperta ispettore capo, di nautico di macchina ispettore capo e di sommozzatore ispettore capo che nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126 e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbia maturato quattordici anni di effettivo servizio nella qualifica;
 - b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.
2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 58

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifiche di nautico di coperta sostituto direttore, di nautico di macchina sostituto direttore e di sommozzatore sostituto direttore)

1. È attribuito uno scatto convenzionale ai nautici di coperta sostituti direttori, ai nautici di macchina sostituti direttori e ai sommozzatori sostituti direttori che abbiano maturato dodici anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Sezione IV

Ruolo della specialità delle telecomunicazioni

Art. 59

(Articolazione del ruolo della specialità delle telecomunicazioni)

1. Il ruolo della specialità delle telecomunicazioni è articolato nelle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4.
2. Il personale del ruolo delle telecomunicazioni presta servizio nei nuclei telecomunicazioni regionali e può essere impiegato presso il centro telecomunicazioni nazionale della direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche del Dipartimento.



3. Al fine di assicurare la piena operatività dei nuclei telecomunicazioni regionali, la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale appartenente al ruolo di cui al presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 211, comma 1, tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e abilitazioni possedute dal medesimo personale, individuate con decreto del Capo del Dipartimento.

3. Le promozioni del personale del ruolo delle telecomunicazioni sono disposte nell'ambito delle specifiche dotazioni organiche di cui all'articolo 25, comma 8; la mobilità tra le sedi del medesimo personale avviene nell'ambito delle stesse dotazioni organiche.

Art. 60

(Funzioni del personale del ruolo della specialità delle telecomunicazioni)

1. Il personale del ruolo della specialità delle telecomunicazioni, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attività proprie del Servizio Telecomunicazioni del Corpo nazionale comprese le attività necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento, rispettivamente, dei nuclei telecomunicazioni nonché del centro telecomunicazioni nazionale della direzione centrale per l'innovazione tecnologica, la digitalizzazione e per i beni e le risorse logistiche e strumentali del Dipartimento.

2. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere a), b), c), nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, lettere d), e), f), g) h), e i) nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

3. Il personale della specialità delle telecomunicazioni svolge le attività tecniche e operative proprie del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operatività, alla sicurezza, alla qualità, alla manutenzione, al controllo e al funzionamento dei nuclei telecomunicazioni e del centro telecomunicazioni nazionale nonché delle apparecchiature, dei mezzi e della strumentazione assegnata; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le attività specialistiche di competenza con specifico riferimento, rispettivamente, allo studio e al collaudo degli apparati e degli impianti di telecomunicazione, all'esecuzione di lavori speciali e collegamenti radio di emergenza nelle zone colpite da gravi calamità in Italia e all'estero, all'impiego dei sistemi di collegamento satellitari, alla progettazione delle reti di telecomunicazione su tutto il territorio nazionale, all'installazione, alla manutenzione e all'impiego degli impianti e delle apparecchiature di telecomunicazione del Corpo nazionale, alla pianificazione delle frequenze, alla redazione dei capitoli tecnici delle apparecchiature degli impianti e degli strumenti di laboratorio, ai corsi di formazione e di aggiornamento del personale, cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, mezzi, equipaggiamenti, magazzini e ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalità, conformando la propria attività alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore telecomunicazioni nel suo complesso; svolge attività di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialità posseduta, anche partecipando a manovre ed esercitazioni complesse nell'ambito delle attività operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano l'impiego delle abilitazioni possedute; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato.



Art. 61

(Accesso al ruolo della specialità delle telecomunicazioni)

1. L'accesso al ruolo della specialità delle telecomunicazioni, nella qualifica di vigile del fuoco, avviene, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del titolo di specialista delle telecomunicazioni, riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 4.
2. Non è ammesso alle selezioni di cui al comma 1, il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. Non è, altresì, ammesso alle selezioni il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica.
4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di cui al comma 1, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione della graduatoria finale.
5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito della procedura selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo della specialità delle telecomunicazioni, è attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del ruolo dei vigili del fuoco di provenienza, con riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata, ai fini dello stato giuridico, della progressione in carriera e del trattamento economico.

Art. 62

(Promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni vigile del fuoco esperto e attribuzione dello scatto convenzionale)

1. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni vigile del fuoco esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio, nella qualifica di specialista delle telecomunicazioni vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista;
 - b) siano in possesso delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento.



2. È attribuito uno scatto convenzionale agli specialisti delle telecomunicazioni vigili del fuoco esperti che abbiano maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 63

(Promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni vigile del fuoco coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale)

1. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni vigile del fuoco coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato sei anni di effettivo servizio, nella qualifica di specialista delle telecomunicazioni vigile del fuoco esperto, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista;
- b) siano in possesso delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento.

2. È attribuito uno scatto convenzionale allo specialista delle telecomunicazioni vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 64

(Promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni capo squadra)

1. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, su domanda, e superamento di un corso di formazione, della durata non inferiore a tre mesi, con esame finale, riservata al personale che, alla predetta data, abbia maturato cinque anni di anzianità di servizio, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista e che sia in possesso delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento.



2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1, il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità di cui all'articolo 126. Non è, altresì, ammesso allo scrutinio il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica.
4. Gli specialisti delle telecomunicazioni che, al termine del corso di formazione, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a specialista delle telecomunicazioni capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, le modalità di svolgimento del corso di formazione, le cause di dimissione ed espulsione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.

Art. 65

(Promozioni alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni capo squadra esperto)

1. La promozione alle qualifiche di specialista delle telecomunicazioni capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di specialista delle telecomunicazioni capo squadra e che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

Art. 66

(Promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni viceispettore)

1. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni viceispettore è conferita a ruolo aperto agli specialisti delle telecomunicazioni capi squadra esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio, siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica;
 - b) siano in possesso delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento.
2. Il personale che consegue la qualifica di viceispettore, conserva, su domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per la qualifica di provenienza finché permane nella stessa qualifica. Il medesimo personale, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può



essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 67

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con la qualifica di specialista delle telecomunicazioni viceispettore)

1. È attribuito uno scatto convenzionale agli specialisti delle telecomunicazioni viceispettori che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelativamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 68

(Promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore)

1. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, su domanda, riservato al personale in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e delle certificazioni e delle abilitazioni individuate con decreto del Capo del Dipartimento, appartenente, alla predetta data, alle qualifiche:

a) di capo squadra, capo squadra esperto e viceispettore;
b) di vigile del fuoco coordinatore che abbia maturato almeno dieci anni di effettivo servizio, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista.

2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità di cui all'articolo 126. Non è, altresì, ammesso allo scrutinio il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per la formazione della graduatoria dello scrutinio di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità nella specialità, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la minore età anagrafica.

4. Il personale di cui al comma 1 è nominato, specialista delle telecomunicazioni ispettore ed è ammesso a frequentare un corso, della durata di sei mesi, residenziale di formazione presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

5. Il personale di cui al comma 4 che, al termine del corso di formazione, abbia superato l'esame di fine corso, viene confermato nel ruolo con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

6. Il personale di cui al comma 1, conserva, su domanda, il trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per il ruolo di provenienza, finché permane nella qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore, di specialista delle telecomunicazioni ispettore capo e di specialista delle telecomunicazioni sostituto direttore.



7. Con decreto del Capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, le modalità di svolgimento del corso di formazione, le cause di dimissione ed espulsione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.

8. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 69

(Promozioni alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore capo)

1. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento e che, nel triennio precedente il relativo scrutinio non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126.

2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 70

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con la qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore capo)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con la qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore capo che abbia maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 71

(Promozioni alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni sostituto direttore)

1. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni sostituto direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con la qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore capo che nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126 e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbia maturato quattordici anni di effettivo servizio nella qualifica;



b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Art. 72

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di specialista delle telecomunicazioni sostituto direttore)

1. È attribuito uno scatto convenzionale agli specialisti delle telecomunicazioni sostituti direttori che abbiano maturato dodici anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, che non siano stati sospesi cautelatamente dal servizio, rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposti a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

2. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

Sezione V

Disposizioni comuni per i ruoli del personale specialista

Art. 73

(Transito in altri ruoli)

1. Al personale specialista di cui all'articolo 25, in caso di sopravvenuta perdita in via permanente dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, ma idoneo al proficuo servizio, sono revocati i titoli abilitativi relativi alla specialità posseduta, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5.

2. La perdita dei requisiti di idoneità psicofisica al volo, per il personale di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), è accertata dal competente istituto di medicina aerospaziale dell'aeronautica militare o equivalente organo civile, secondo le vigenti disposizioni.

3. La perdita dei requisiti di idoneità psicofisica, per il personale di cui all'articolo 25, comma 1, lettere b) e c) è accertata dalle competenti Commissioni mediche istituite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per l'accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio.

4. Il personale che a seguito degli accertamenti sanitari sia dichiarato temporaneamente non idoneo allo svolgimento delle mansioni specialistiche, in forma assoluta o parziale, permane nel ruolo specialistico per un periodo di 18 mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori 18 mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 5. Con decreto del Capo del Dipartimento, sentito il Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono individuate le attività specialistiche compatibili con lo stato di salute che il dipendente stesso può continuare a svolgere, permanendo in soprannumero nel ruolo e nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela del dipendente è comunque conciliata con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso.



5. Il personale che, a seguito della valutazione collegiale di idoneità psicofisica sia dichiarato permanentemente inabile allo svolgimento delle mansioni specialistiche nella forma parziale, nonché il personale di cui al comma 4 al superamento del periodo massimo di temporanea permanenza nello stato di inabilità parziale, è impiegato nelle attività specialistiche individuate con il decreto di cui al comma 4, acquisito se del caso il parere da parte del Comitato consultivo tecnico sanitario di specialità istituito con decreto del Capo del Dipartimento.
6. Il personale che, a seguito della valutazione collegiale di idoneità psicofisica sia dichiarato totalmente inabile al servizio nei ruoli specialistici, ma idoneo allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, transita, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
7. Il personale che, a seguito della valutazione collegiale di idoneità psicofisica sia dichiarato totalmente inabile al servizio nei ruoli specialistici e allo svolgimento di funzioni operative non specialistiche, ma idoneo al servizio nei ruoli tecnici, transita, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, nei corrispondenti ruoli tecnici, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato nella corrispondente qualifica dello stesso livello retributivo posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.
8. Il personale transitato ai sensi dei commi 6 e 7 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
9. Qualora il competente organismo sanitario collegiale verifichi il recupero dell'incondizionata idoneità psicofisica alle funzioni specialistiche, il personale transitato può essere riammesso nella qualifica medesima, su domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nei ruoli specialistici, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito di ruolo, con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.
10. Il personale dei ruoli specialistici può transitare a richiesta, previa verifica dei posti disponibili e nulla osta dell'Amministrazione, in altro ruolo del personale operativo, nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto, mantenendo l'anzianità di servizio maturata nei ruoli delle specialità aeronaviganti o nei ruoli delle specialità nautiche, dei sommozzatori e delle telecomunicazioni di provenienza. Al predetto personale sono revocati il brevetto e la licenza relativi alla specialità posseduta.

Capo III

Disposizioni relative al personale operativo e specialista



Art. 74
(Conferimento delle promozioni per merito straordinario)

1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita per merito straordinario al personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 25 che, nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, abbia corso grave ed effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attività di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce straordinarie capacità professionali, dimostrando di poter adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale appartenente alle qualifiche apicali di ciascun ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, è attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.
3. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tale caso, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, al personale interessato può essere attribuito il trattamento economico della qualifica iniziale del ruolo superiore.

Art. 75
(Decorrenza, procedimento e Commissione per le promozioni per merito straordinario)

1. Le promozioni per merito straordinario decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le carenze ordinarie delle dotazioni organiche.
2. Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con la decorrenza prevista dal comma 1.
3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal Comandante dei vigili del fuoco o dal dirigente dell'ufficio ed è valutata da una apposita commissione costituita con decreto del Capo del Dipartimento.
4. La commissione di cui al comma 3, costituita con cadenza triennale, è presieduta dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da quattro dirigenti individuati nelle strutture del Dipartimento e del Corpo nazionale.
5. La promozione per merito straordinario è conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del Capo del Dipartimento.

Capo IV
Ruoli del personale tecnico

Sezione I
Istituzione dei ruoli tecnici

Art. 76
(Istituzione dei ruoli)

1. Sono istituiti i seguenti ruoli tecnici del personale del Corpo nazionale:
 - a) ruolo degli assistenti tecnici;



- b) ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici;
 - c) ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici.
2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1, svolge le funzioni proprie del settore di impiego di appartenenza e dei profili professionali, ove previsti, anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
3. I settori di impiego sono articolati in amministrativo-contabile, informatico e scientifico.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è determinata come segue: sostituti direttori tecnici, ispettori tecnici, viceispettori tecnici, coadiutori tecnici, assistenti tecnici.
5. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella Tabella A allegata al presente decreto unitamente alle dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti.

Sezione II

Ruolo degli assistenti tecnici

Art. 77

(Articolazione del ruolo degli assistenti tecnici)

1. Il ruolo degli assistenti tecnici nei settori d'impiego amministrativo-contabile, informatico e scientifico è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) assistente tecnico;
- b) assistente tecnico esperto;
- c) assistente tecnico coordinatore.

Art. 78

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d'impiego amministrativo-contabile)

1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità delle stesse, il personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d'impiego amministrativo – contabile, svolge, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa a corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione; svolge funzioni amministrative e contabili, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune, nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di formazione in materie per



le quali ha competenza specifica.

2. All'assistente tecnico coordinatore, possono essere, altresì, conferiti incarichi di collegamento nell'ambito della specifica professionalità posseduta. L'assistente tecnico coordinatore, in assenza di personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici, svolge le funzioni del coadiutore tecnico.

3. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.

Art. 79

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d'impiego informatico)

1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità delle stesse, il personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d'impiego informatico svolge, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa a corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione; svolge attività di installazione, controllo, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature, impianti tecnici, reti e sistemi hardware, software e di telecomunicazioni; provvede alla risoluzione di anomalie di funzionamento di prodotti e sistemi, all'esercizio dei sistemi informativi e telematici e, in particolare, fornisce supporto operativo all'installazione ed alla manutenzione dei sistemi centrali e periferici, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune, nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di formazione in materie per le quali ha competenza specifica.

2. All'assistente tecnico coordinatore possono essere, altresì, conferiti incarichi di collegamento nell'ambito della specifica professionalità posseduta. L'assistente tecnico coordinatore, in assenza di personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici svolge le funzioni del coadiutore tecnico.

3. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.

Art. 80

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d'impiego scientifico)



1. Al settore d'impiego scientifico afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale, ambiti di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agro-forestali (antincendio boschivo AIB), e di eventuali ulteriori discipline di interesse del Corpo nazionale, da individuarsi con decreto del Capo del Dipartimento.
2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità delle stesse, il personale appartenente al ruolo degli assistenti tecnici nel settore d'impiego scientifico svolge, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute, le operazioni di ricezione, protocollazione, smistamento, notifica di atti amministrativi, preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali; cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti e documenti; provvede alla distribuzione e alla consegna di fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; per l'esecuzione dei lavori può avvalersi dell'uso di macchine che richiedono la patente di guida o l'abilitazione all'uso di macchine operatrici, mantenendo le abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; può essere abilitato alla guida di veicoli. In relazione alle esigenze dell'ufficio ove è assegnato, svolge le attività relative al profilo di competenza, comprese quelle di vigilanza e di custodia delle sedi e partecipa a corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione; svolge assistenza per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni scientifiche; gestione e manutenzione di laboratori; conduzione di esperimenti e raccolta di dati; analisi ed interpretazione di dati scientifici; sviluppo e ottimizzazione di protocolli sperimentali; manutenzione e riparazione di attrezzature scientifiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di uso comune, nel rispetto dei rapporti di sovra ordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute; può, in relazione alla specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti di formazione in materie per le quali ha competenza specifica.
3. All'assistente tecnico coordinatore possono essere, altresì, conferiti incarichi di collegamento nell'ambito della specifica professionalità posseduta. L'assistente tecnico coordinatore, in assenza di personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici svolge le funzioni del coadiutore tecnico.
4. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.

Art. 81

(Accesso al ruolo degli assistenti tecnici)

1. L'accesso alla qualifica di assistente tecnico, nei settori amministrativo-contabile, informatico e scientifico, avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti politici;
 - b) età stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;



c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale, le cui tipologie, per ciascun settore di impiego, sono individuate con decreto del Ministro dell'interno;

e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Nella procedura di cui al comma 1 è prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dai commi 1 e 2. È, altresì, prevista la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

4. In caso di rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità dei servizi d'istituto, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso nazionale su base territoriale secondo le modalità di cui al comma 1.

5. I vincitori del concorso sono nominati assistenti tecnici in prova e ammessi alla frequenza del corso di formazione. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti giuridici ed economici previsti per il personale in prova.

6. Possono essere nominati, su domanda, assistenti tecnici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione, il coniuge e i figli superstiti nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali o delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

7. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e dell'eventuale preselezione, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, nonché i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 82

(Corso di formazione)



1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 81 sono nominati assistenti tecnici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso residenziale di formazione presso le strutture del Corpo e tre mesi di tirocinio.
2. Al termine del corso di formazione, gli assistenti tecnici in prova che abbiano superato l'esame finale ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame finale determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli assistenti tecnici in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.
3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 83, gli assistenti tecnici in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina ad assistenti tecnici. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.
4. Gli assistenti tecnici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. Conseguono, secondo la procedura di cui al comma 3, la nomina ad assistente a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l'ultima unità assunta del medesimo corso di formazione.
5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.
7. L'assegnazione degli assistenti tecnici alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata dalla media aritmetica tra il punteggio conseguito nel concorso pubblico di cui all'articolo 81 e il punteggio riportato nella graduatoria finale del corso di formazione di cui al presente articolo, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 83

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio)

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 82 gli assistenti tecnici in prova che:
 - a) non superano gli esami del corso;
 - b) non ottengono i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;
 - c) dichiarano di rinunciare al corso e al tirocinio;
 - d) non superano il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 82, comma 4;
 - e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni,



anche non consecutivi, salvi i casi di cui alla lettera f) e al comma 2;

f) sono stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tal caso gli assistenti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;

2. In caso di assenza per maternità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

3. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli assistenti in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi di quella pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e dal comma 2, la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Art. 84

(Promozione alla qualifica di assistente tecnico esperto ed attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con la qualifica di assistente tecnico esperto)

1. La promozione alla qualifica di assistente tecnico esperto nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti tecnici che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

2. Il servizio prestato durante il corso di formazione è computato per intero nella qualifica di assistente tecnico.

3. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente tecnico esperto nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 85



(Promozione alla qualifica di assistente tecnico coordinatore e attribuzione di uno scatto convenzionale)

1. La promozione alla qualifica di assistente tecnico coordinatore nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli assistenti tecnici esperti che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

2. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di assistente tecnico coordinatore nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico che sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Sezione III

Ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici

Art. 86

(Articolazione del ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici)

1. Il ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) coadiutore tecnico;
- b) coadiutore tecnico esperto;
- c) viceispettore tecnico.

Art. 87

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici nel settore di impiego amministrativo-contabile)

1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici nel settore d'impiego amministrativo – contabile, il personale con le qualifiche di coadiutore tecnico e coadiutore tecnico esperto collabora all'attività di organizzazione e partecipa alla gestione e al controllo delle attività amministrative e contabili; svolge attività amministrative, istruttorie e di revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione ed economato, cassa e magazzino, di tenuta e



gestione di archivi; formazione sull'uso degli applicativi in uso, segue le procedure di acquisto e la valutazione di offerte nonché la conformità di forniture secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici; può essere incaricato di sovrintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

2. Al personale appartenente alla qualifica di coadiutore tecnico esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specifici richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Il coadiutore tecnico esperto sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il viceispettore tecnico.

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i viceispettori tecnici sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti alle qualifiche e ai ruoli che espletano funzioni amministrativo-contabili. Oltre ai compiti di cui ai commi 1 e 2, i viceispettori tecnici svolgono, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni amministrative e contabili, svolgono le funzioni di consegnatario; collaborando con le professionalità superiori, nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collaborano alle attività di organizzazione e partecipano a quelle di gestione dell'ufficio cui sono assegnati; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.

4. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.

Art. 88

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici nel settore di impiego informatico)

1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici nel settore d'impiego informatico, il personale con le qualifiche di coadiutore tecnico e coadiutore tecnico esperto collabora all'attività di organizzazione e partecipa alla gestione degli impianti e dei sistemi informatici; svolge attività di supporto tecnico per l'attività di assistenza ai problemi relativi all'hardware e software in dotazione, gestione e manutenzione dei sistemi informatici, inclusi aggiornamenti e sicurezza, formazione sull'uso dei sistemi informatici in dotazione, gestione e sicurezza delle reti informatiche; segue le procedure di acquisto e la valutazione di offerte nonché la conformità di forniture secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici; può essere incaricato di sovrintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Al personale appartenente alla qualifica di coadiutore tecnico esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specifici richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Il coadiutore tecnico esperto sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il viceispettore tecnico.

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i viceispettori tecnici sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti alle qualifiche e ai ruoli che espletano funzioni informatiche. Oltre ai compiti di cui ai commi 1 e 2, i viceispettori svolgono, nell'ambito della specifica



professionalità posseduta, funzioni informatiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collaborano alle attività di organizzazione e partecipano a quelle di gestione dell'ufficio cui sono assegnati; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.

4. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.

Art. 89

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici nel settore di impiego scientifico)

1. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici nel settore d'impiego scientifico, il personale con le qualifiche di coadiutore tecnico e coadiutore tecnico esperto, in relazione alla specifica professionalità posseduta, collabora all'attività di organizzazione e partecipa alla gestione degli impianti e dei sistemi; svolge attività di supporto tecnico per l'attività di assistenza ai problemi relativi agli impianti e ai sistemi in dotazione, formazione sull'uso dei sistemi; segue le procedure di acquisto e la valutazione di offerte nonché la conformità di forniture secondo quanto previsto dal codice dei contratti pubblici; può essere incaricato di sovraintendere allo svolgimento di specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Al personale appartenente alla qualifica di coadiutore tecnico esperto, oltre a quanto specificato al comma 1, possono essere attribuiti incarichi specifici richiedenti particolari conoscenze e attitudini. Il coadiutore tecnico esperto sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il viceispettore tecnico.

3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i viceispettori tecnici sono diretti collaboratori dei superiori appartenenti alle qualifiche e ai ruoli che espletano funzioni scientifiche. Oltre ai compiti di cui ai commi 1 e 2, i viceispettori svolgono, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni scientifiche, collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collaborano alle attività di organizzazione e partecipano a quelle di gestione dell'ufficio cui sono assegnati; tenuto conto dei rapporti di sovraordinazione funzionale, agli stessi possono essere attribuiti compiti di coordinamento di più unità nell'ambito delle direttive ricevute con piena responsabilità per l'attività svolta e possono sostituire, in caso di assenza o impedimento, il superiore diretto.

4. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.

Art. 90



(Immissione nel ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici)

1. L'accesso alla qualifica di coadiutore tecnico nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo su domanda e superamento di un successivo corso di formazione, della durata non inferiore a tre mesi, con esame finale, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di assistente tecnico coordinatore e che abbia completato uno specifico percorso formativo, individuato nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.
2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione allo scrutinio, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126. Non è, altresì, ammesso allo scrutinio il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Gli assistenti tecnici coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a coadiutore tecnico nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico nell'ordine delle rispettive graduatorie finali del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
4. L'assegnazione dei coadiutori tecnici nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico alle sedi di servizio è effettuata in relazione alle esigenze operative del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati, prima dell'avvio del relativo corso di formazione, secondo l'ordine della graduatoria risultante dallo scrutinio per merito comparativo, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione in proporzione alle carenze presenti negli organici.
5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativi allo scrutinio per merito comparativo, le modalità di svolgimento del corso di formazione, l'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. Qualora, all'esito della procedura di scrutinio per merito comparativo permangano carenze di organico nella qualifica di coadiutore tecnico tali da incidere sulla funzionalità dei compiti d'istituto, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 7, un concorso interno per esami e titoli, anche su base territoriale, per l'accesso alla predetta qualifica cui è ammesso a partecipare il personale che abbia maturato complessivamente almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo degli assistenti tecnici. I vincitori del concorso sono ammessi a frequentare un corso di formazione professionale, con esame finale, previo completamento di uno specifico percorso formativo individuato con il decreto di cui al comma 7. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
7. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso interno di cui al comma 6, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.



Art. 91
(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione)

1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 90, il personale che:
 - a) dichiara di rinunciare al corso;
 - b) non supera gli esami di fine corso;
 - c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione allo scrutinio.
2. In caso di maternità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi di quella pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica e nella sede di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 92
(Promozione alla qualifica di coadiutore tecnico esperto)

1. La promozione alla qualifica di coadiutore tecnico esperto nei settori d'impiego amministrativo-contabile, informatico e scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai coadiutori tecnici che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica;
 - b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

Art. 93
(Promozione alla qualifica di viceispettore tecnico)

1. La promozione alla qualifica di viceispettore tecnico nei settori d'impiego amministrativo-contabile, informatico e scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai coadiutori tecnici esperti che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media



inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

Art. 94

(Attribuzione di uno scatto convenzionale ai viceispettori tecnici)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di viceispettore tecnico nei settori d'impiego amministrativo-contabile, informatico e scientifico che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Sezione IV

Ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici

Art. 95

(Articolazione del ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici)

1. Il ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici nei settori d'impiego amministrativo-contabile, informatico e scientifico è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) ispettore tecnico;
- b) ispettore tecnico capo;
- c) sostituto direttore tecnico.

Art. 96

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici nel settore d'impiego amministrativo-contabile)

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora all'organizzazione dei servizi e partecipa alle attività del settore di impiego; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori all'attività di organizzazione e partecipa a quella di gestione generale della struttura cui è assegnato; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato; espleta incarichi specifici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio in riferimento al settore amministrativo-contabile; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, le predette attività; dà esecuzione in modo autonomo ai



procedimenti amministrativo-contabili e li gestisce nell'ambito delle specifiche competenze possedute; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni degli uffici centrali del Dipartimento, alla gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame e, in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipa ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito logistico e gestionale. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori tecnici è preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato.

2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici, il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico, oltre a quanto specificato al comma 1, espleta incarichi specifici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; segue l'attuazione di progetti attinenti alle competenze possedute e, ove previsto, svolge compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, può collaborare direttamente con i dirigenti e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza.

3. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.

Art. 97

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici nel settore d'impiego informatico)

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora all'organizzazione dei servizi e partecipa alle attività del settore di impiego; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori, partecipa alla progettazione, alla realizzazione, allo sviluppo e alla verifica del funzionamento dei sistemi informativi e telematici; partecipa alle attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attività di installazione, controllo, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature, impianti tecnici, reti e sistemi hardware, software e di telecomunicazioni; provvede alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità di prodotti e sistemi, all'esercizio dei sistemi informativi e telematici e, in particolare, fornisce supporto operativo all'installazione ed alla manutenzione dei sistemi centrali e periferici. Dà esecuzione in modo autonomo alle procedure in esercizio, gestisce le anomalie e, nell'ambito delle specifiche competenze possedute, cura l'esecuzione di procedure e di elaborazioni del ciclo informatico e telematico; partecipa allo sviluppo di software sulla base di specifiche tecniche, ne cura la funzionalità e predispone i relativi manuali; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in



relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni impartiti dagli uffici centrali del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame e, in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipa ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito informatico e telematico. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici è preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato.

2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici, il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico, oltre a quanto specificato al comma 1, espleta incarichi specifici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; segue l'attuazione di progetti attinenti alle competenze possedute e, ove previsto, svolge compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, può collaborare direttamente con i dirigenti e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza.

3. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.

Art. 98

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici nel settore d'impiego scientifico)

1. Nell'espletamento dei compiti di istituto, il personale del ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici in relazione alla professionalità posseduta e all'esperienza acquisita, collabora all'organizzazione dei servizi e partecipa alle attività del settore di impiego; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora con le professionalità superiori, cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; partecipa alle attività di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attività di installazione, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature ed impianti tecnologici; provvede al rilevamento, alla diagnosi e alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessità delle strumentazioni e, in particolare, fornisce supporto al funzionamento dei laboratori del Corpo nazionale; redige le procedure esecutive dei processi di lavorazione e delle attività tecniche del settore di competenza e ne cura la corretta applicazione. Dà esecuzione in modo autonomo alle procedure in esercizio e ne gestisce le anomalie, nell'ambito delle specifiche competenze possedute; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni degli uffici centrali del Dipartimento, alla gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame e, in relazione alle competenze specifiche possedute, partecipa ad



attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte in ambito scientifico. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici è preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato.

2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici, il personale con la qualifica di sostituto direttore tecnico, oltre a quanto specificato al comma 1, espleta incarichi specifici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; segue l'attuazione di progetti attinenti alle competenze possedute e, ove previsto, svolge compiti tecnico-ispettivi, di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nello specifico settore di attività; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, può collaborare direttamente con i dirigenti e firmare congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo con riferimento al proprio settore di competenza.

3. Il personale di cui al presente articolo partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte.

Art. 99

(Accesso al ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici)

1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo su domanda e superamento di un successivo corso di formazione ad elevato contenuto tecnico-professionale, della durata di tre mesi, con esame finale, riservato al personale in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore, le cui tipologie sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, appartenente, alla predetta data, alle qualifiche:

- a) di coadiutore tecnico, coadiutore tecnico esperto e viceispettore tecnico;
- b) di assistente tecnico coordinatore che abbia maturato almeno dieci anni di effettivo servizio e abbia completato uno specifico percorso formativo individuato nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

2. Non è ammesso allo scrutinio di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione allo scrutinio, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126. Non è, altresì, ammesso allo scrutinio il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Il personale che, al termine del corso, abbia superato l'esame finale consegue la nomina a ispettore tecnico nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico nell'ordine delle rispettive graduatorie finali del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

4. L'assegnazione degli ispettori tecnici nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico alle sedi di servizio è effettuata in relazione alle esigenze del Corpo nazionale ed alla scelta manifestata dagli interessati, prima dell'avvio del relativo corso di formazione, secondo l'ordine della graduatoria risultante dallo scrutinio per merito comparativo,



nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione, in proporzione alle carenze presenti negli organici.

5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono individuati i criteri relativo allo scrutinio per merito comparativo, le modalità di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. Qualora all'esito dello scrutinio di cui al presente articolo, non pervengano domande in numero sufficiente alla copertura delle sedi rese disponibili nell'ambito della procedura medesima, con conseguenti rilevanti criticità sullo svolgimento dei compiti di istituto, può essere espletato, ai fini della copertura delle carenze residue nella qualifica di ispettore tecnico nei settori amministrativo - contabile, informatico e scientifico, un concorso nazionale pubblico per titoli ed esami, anche su base territoriale, per l'accesso alla predetta qualifica.

7. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo superiore, conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale le cui tipologie, per ciascun settore di impiego, sono individuate con decreto del Ministro dell'interno;
- e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

8. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

9. Nella procedura di cui al comma 6 è prevista una riserva pari ad un sesto dei posti messi a concorso per il personale appartenente alle qualifiche di assistente in possesso dei requisiti di cui al comma 7. Nella medesima procedura è prevista una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dai commi 1 e 2. È, altresì, prevista la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

10. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 6, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di



formazione professionale, dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.

11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 201 del presente decreto, l'assegnazione alle sedi di servizio dei vincitori del concorso di cui al comma 6, è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata dalla media aritmetica tra il punteggio conseguito nel concorso pubblico di cui al comma 6 e il punteggio riportato nella graduatoria finale del corso di formazione, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 100

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione)

1. Sono dimessi dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 99, coloro che:

- a) non superano gli esami del corso;
 - b) non ottengono i giudizi di idoneità al termine del corso di formazione e, nel caso di concorso pubblico, del tirocinio;
 - c) dichiarano di rinunciare al corso e, nel caso di concorso pubblico, al tirocinio;
 - d) non superano il periodo di tirocinio nel caso di concorso pubblico, fatta salva la possibilità di essere ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il tirocinio medesimo, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova;
 - e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e, nel caso di concorso pubblico, dal tirocinio, per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alla lettera f) e al comma 2;
 - f) sono stati assenti dal corso e, nel caso di concorso pubblico, dal tirocinio, per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio, sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione allo scrutinio.
2. In caso di maternità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
3. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi di quella pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e dal comma 2, la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
6. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica e nella sede di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 101

(Promozione alla qualifica di ispettore tecnico capo)



1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico capo, nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnici che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio, nel caso di concorso pubblico di cui all'articolo 99, comma 6, abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento e che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126.

Art. 102

(Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnici capo)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore tecnico capo nei settori d'impiego amministrativo- contabile, informatico e scientifico, che abbia maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 103

(Promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico)

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico nei settori d'impiego amministrativo-contabile, informatico e scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnici capo che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato quattordici anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

Art. 104

(Attribuzione di uno scatto convenzionale ai sostituti direttori tecnici)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di sostituto direttore tecnico nei settori d'impiego amministrativo-contabile, informatico e scientifico che abbia maturato dodici anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui



all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Sezione V

Ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari

Art. 105

(Istituzione del ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari)

1. È istituito il seguente ruolo tecnico del personale del Corpo nazionale:
 - a) ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari.
2. Il personale appartenente al ruolo di cui al comma 1 svolge le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza, anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al comma 1, è determinata come segue: sostituti direttori sanitari, ispettori sanitari.
4. La dotazione organica del ruolo di cui al comma 1 è fissata nella Tabella A allegata al presente decreto.

Art. 106

(Articolazione del ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari)

Il ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) ispettore sanitario;
- b) ispettore sanitario capo;
- c) sostituto direttore sanitario.

Art. 107

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari)

1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari svolge, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, funzioni di assistenza sanitaria, prevenzione e riabilitazione collaborando con le professionalità superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attività di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui è assegnato; fornisce collaborazione ed assistenza ai direttivi ed ai dirigenti nell'espletamento delle funzioni concernenti le attività per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale del personale del Corpo nazionale, per la medicina preventiva e la medicina del lavoro e le altre funzioni loro attribuite dalle disposizioni vigenti; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; ove



richiesto dalle esigenze di funzionamento delle strutture del Corpo nazionale, provvede, secondo le direttive ricevute dai direttivi e dai dirigenti dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato, all'assistenza sanitaria, alla prevenzione e alla riabilitazione del personale del Corpo nazionale; cura la gestione e l'aggiornamento dei documenti, degli archivi e delle banche dati; partecipa, in relazione alla professionalità posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attività di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalità posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e può partecipare, in qualità di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui è assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari è preposto alla gestione ed al funzionamento di una articolazione dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato.

2. Ferme restando l'unitarietà delle funzioni e la piena fungibilità del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari, i sostituti direttori sanitari, oltre a quanto specificato nel comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalità posseduta, partecipano ad attività di studio e di ricerca per la formulazione di proposte attinenti alle competenze del ruolo.

Art. 108

(Accesso al ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari)

1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea ad indirizzo sanitario, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo sanitario conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;
- f) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso



all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Nella procedura di cui al comma 1 è prevista una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dai commi 1 e 2. È, altresì, prevista la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

5. Possono essere nominati, su domanda, ispettori sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 109, il coniuge e i figli superstiti, nonché il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6. I posti rimasti scoperti nel concorso pubblico di cui al comma 1 sono devoluti ad un concorso interno per esami per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario, riservato al personale di tutti i ruoli del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.

7. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono previste le modalità di svolgimento dei concorsi di cui ai commi 1 e 6, dell'eventuale prova preliminare, la composizione della commissione esaminatrice, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, nonché i criteri di formazione della graduatoria finale.

8. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea ad indirizzo sanitario di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione ai concorsi di cui ai commi 1 e 6.

Art. 109

(Corso di formazione e tirocinio per ispettore sanitario)

1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 108 sono nominati ispettori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso residenziale di formazione e tre mesi di tirocinio, presso le strutture del Corpo nazionale.

2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori sanitari in prova che abbiano



superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio formulato dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori sanitari in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio.

3. Il tirocinio è svolto con le modalità previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 gli ispettori sanitari in prova ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettore sanitario. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2.

4. Gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. Conseguono, secondo la procedura di cui al comma 3, la nomina ad ispettore sanitario a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l'ultima unità assunta del medesimo corso di formazione.

5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo, nella qualifica e nella sede di provenienza.

7. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata dalla media aritmetica tra il punteggio conseguito nel concorso pubblico di cui all'articolo 108 e il punteggio riportato nella graduatoria finale del corso di formazione di cui al presente articolo, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 110

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio)

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 109, gli ispettori sanitari in prova che:

- a) non superano gli esami del corso;
- b) non ottengono il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione e del tirocinio;
- c) dichiarano di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superano il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 109, comma 4;
- e) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alla lettera f) e al comma 2;
- f) sono stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori sanitari in prova sono



ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. In caso di maternità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

3. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori sanitari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi di quella pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e dal comma 2, la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

6. Il personale già appartenente al Corpo nazionale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica e nella sede di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 111

(Promozione alla qualifica di ispettore sanitario capo)

1. La promozione alla qualifica di ispettore sanitario capo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 109 e che, nel triennio precedente il relativo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126 e abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

Art. 112

(Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori sanitari capo)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore sanitario capo che abbia maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 113

(Promozione alla qualifica di sostituto direttore sanitario)

1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore sanitario è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari capo che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126, e che



alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbiano maturato quattordici anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

Art.114

(Attribuzione di uno scatto convenzionale ai sostituti direttori sanitari)

1. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di sostituto direttore sanitario che abbia maturato dodici anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Capo V

Ruoli del personale di rappresentanza

Sezione I

Ruoli della banda musicale

Art. 115

(Istituzione e articolazione dei ruoli della banda musicale)

1. La banda musicale è un complesso organico che rappresenta il Corpo nazionale ed è composta da orchestrali e da un maestro direttore, secondo la composizione indicata nel decreto del Capo del Dipartimento di cui all'articolo 116, comma 5.
2. Sono istituiti i seguenti ruoli della banda musicale del Corpo nazionale:
 - a) ruolo degli orchestrali, articolato nelle qualifiche di orchestrale, orchestrale esperto e orchestrale superiore;
 - b) ruolo del maestro direttore, articolato nell'unica qualifica di maestro direttore.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al comma 2, è determinata come segue: ruolo del maestro direttore, ruolo degli orchestrali.
4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella Tabella A allegata al presente decreto.

Art. 116

(Funzioni del personale appartenente ai ruoli della banda musicale)

1. Il personale appartenente ai ruoli della banda musicale partecipa alle celebrazioni più importanti della vita del Corpo nazionale in occasione di manifestazioni pubbliche



organizzate anche a livello internazionale e svolge, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attività promozionali per la diffusione della cultura musicale.

2. La banda musicale del Corpo nazionale ha sede a Roma.

3. Gli orchestrali della banda musicale svolgono compiti di esecuzione musicale e assicurano le attività di supporto logistico alla banda stessa.

4. Il maestro direttore coordina le attività della banda musicale ed esercita le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio e di direzione artistica e musicale della banda stessa.

5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnici del Corpo nazionale per le finalità di cui all'articolo 119 nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento della banda musicale. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 117

(Accesso ai ruoli della banda musicale)

1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti delle carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, riservato ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma accademico di primo livello nello specifico strumento per l'accesso al ruolo degli orchestrali e diploma accademico di secondo livello per l'accesso al ruolo del maestro direttore, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, conseguiti rispettivamente al termine di percorsi formativi presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai fini dell'ammissione al concorso si applica il sistema di equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi della predetta legge e i titoli di studio universitari, delineato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono, altresì, fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi finali rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Nella procedura di cui al comma 1 è prevista una riserva pari ad un sesto dei posti messi a concorso per il personale di ruolo del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nella medesima procedura è prevista una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione,



sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dai commi 1 e 2. È, altresì, prevista la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito distinte per strumento, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.

6. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore sono nominati, rispettivamente, orchestrale in prova e maestro direttore in prova della banda musicale del Corpo nazionale e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.

Art. 118

(Promozioni alle qualifiche superiori e attribuzione di scatti convenzionali)

1. La promozione alla qualifica di orchestrale esperto è conferita a ruolo aperto agli orchestrali che abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Agli orchestrali esperti è attribuito uno scatto convenzionale al compimento di sei anni di effettivo servizio nella qualifica.

3. La promozione alla qualifica di orchestrale superiore è conferita a ruolo aperto agli orchestrali esperti che abbiano maturato quattordici anni di effettivo servizio nella qualifica.

4. Agli orchestrali superiori è attribuito uno scatto convenzionale al compimento di dodici anni di effettivo servizio nella qualifica.

5. Al maestro direttore sono attribuiti: un primo scatto convenzionale al compimento di quattro anni di effettivo servizio nel ruolo; un secondo scatto convenzionale al compimento di dieci anni di effettivo servizio nel ruolo; un terzo scatto convenzionale al compimento di diciotto anni di effettivo servizio nel ruolo e un quarto scatto convenzionale al compimento trenta anni di effettivo servizio nel ruolo.

6. Le promozioni e gli scatti convenzionali sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare



più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 119
(Sopravvenuta inidoneità)

1. Il personale della banda musicale che perde l'idoneità allo svolgimento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.
2. Il transito avviene in conformità alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del Capo del Dipartimento di cui all'articolo 116, comma 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 204.

Sezione II
Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

Art. 120
(Istituzione e articolazione del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse)

1. È istituito il ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, articolato nell'unica qualifica di atleta.
2. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 è fissata nella Tabella A allegata al presente decreto.

Art. 121
(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse)

1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attività sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonché di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale. Gli atleti svolgono l'attività sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnici del Corpo nazionale per le finalità di cui all'articolo 124 nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.



Art. 122

(Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse)

1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali e, in caso di atleti paralimpici, siano riconosciuti atleti del più alto livello tecnico-agonistico, secondo i parametri definiti dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
- e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Nella procedura di cui al comma 1 è prevista una riserva pari ad un sesto dei posti messi a concorso per il personale di ruolo del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Nella medesima procedura è prevista una riserva pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dai commi 1 e 2. È, altresì, prevista la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Nei singoli bandi può essere previsto che i posti disponibili siano ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialità esistenti nell'ambito delle discipline stesse.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio e i



criteri di accertamento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialità, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.

7. I vincitori del concorso sono nominati atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.

Art. 123

(Attribuzione di scatti convenzionali)

1. Agli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono attribuiti: un primo scatto convenzionale al compimento di quattro anni di effettivo servizio nel ruolo; un secondo scatto convenzionale al compimento di dieci anni di effettivo servizio nel ruolo; un terzo scatto convenzionale al compimento di diciotto anni di effettivo servizio nel ruolo e un quarto scatto convenzionale al compimento di trenta anni di effettivo servizio nel ruolo.

2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

Art. 124

(Sopravvenuta inidoneità)

1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse che perde l'idoneità allo svolgimento delle attività sportive, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.

2. Il transito avviene in conformità alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del Capo del Dipartimento di cui all'articolo 121, comma 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 204.

3. Le cause che determinano la perdita dell'idoneità alla attività nel gruppo sportivo Fiamme Rosse sono le seguenti:

- a) aggiornamento qualitativo dell'organico secondo le modalità stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- b) perdita dei requisiti di idoneità fisica necessari all'espletamento della disciplina sportiva praticata nell'ambito dei gruppi sportivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- c) non riconoscimento della qualità di atleta di interesse nazionale da parte della competente federazione sportiva, per un periodo superiore ai due anni consecutivi;
- d) sospensione definitiva disposta dalla competente federazione sportiva per un periodo superiore agli undici mesi.



Art. 125

(Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità del personale del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse)

1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale di ruolo di cui all'articolo 122 riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche su domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il transito ad altro ruolo e qualifica, previo corso di riqualificazione.
2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale del ruolo degli atleti del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per l'espletamento della disciplina sportiva per cui è stato assunto, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, il Dipartimento individua, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-amministrative, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può svolgere, permanendo nel ruolo degli atleti del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse. La temporanea permanenza nello stato di inabilità parziale non può, comunque, essere superiore a un anno, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
3. Il personale del ruolo degli atleti del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, giudicato non più idoneo alle attività nel gruppo sportivo ai sensi dell'articolo 124, o che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti al comma 2, sia dichiarato totalmente inabile al servizio, transita, a domanda, nei corrispondenti ruoli tecnici previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede della provincia di residenza.
4. Il personale transitato ai sensi del comma 3 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
5. Il personale transitato nei ruoli tecnici ai sensi del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, su domanda presentata entro due anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica



del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnici con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli atleti in prova.

Capo VI

Disposizioni comuni al personale dei ruoli operativi, specialistici e tecnici

Art. 126

(Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli operativi, specialistici e tecnici)

1. Al fine di valorizzare il merito nel percorso di carriera, il personale appartenente ai ruoli operativi, specialistici e tecnici è valutato annualmente dall'amministrazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata da una commissione, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento dell'attività svolta, nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.
3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda sintetica, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente.
4. Entro il successivo 30 aprile, la commissione valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo che si sostanzia in una valutazione insufficiente, sufficiente, distinto rispetto alla media, superiore alla media, eccellente.
5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.
6. Non è ammesso alla qualifica successiva il personale che, nei tre anni precedenti, abbia riportato un giudizio valutativo medio inferiore alla sufficienza.
7. Le modalità di costituzione e composizione della commissione di cui al comma 2, i contenuti della scheda sintetica di cui al comma 3 e della scheda di valutazione connessa, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di concerto con le organizzazioni sindacali.
8. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.
9. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, la commissione formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.
10. Ai componenti della commissione di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 127



(Norme relative agli scrutini di promozione)

1. Il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, su proposta del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale dei ruoli operativi, specialistici e tecnici del Corpo nazionale; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede sintetiche; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto.
2. Il Consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera conferisce le promozioni e approva la relativa graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica superiore, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.
3. Non è ammesso a scrutinio il personale che:
 - a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato, nella media delle valutazioni annuali, un punteggio inferiore a sufficiente;
 - b) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria.
4. È sospeso dagli scrutini il personale rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 128

(Commissione per la progressione in carriera del personale dei ruoli operativi, specialistici e tecnici)

1. Il Capo del dipartimento costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli operativi, specialistici e tecnici del Corpo nazionale, presieduta dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta dal Direttore centrale per le risorse umane e da due dirigenti generali del Corpo, scelti secondo il criterio della rotazione.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
3. La commissione formula al Consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa al personale ammesso a valutazione per le promozioni alle qualifiche superiori e per l'ammissione al corso di formazione, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 127.
4. Ai componenti della commissione di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo VII



Procedimento negoziale del personale operativo, specialista, tecnico e di rappresentanza

Art. 129

(Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio)

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale operativo, specialista, tecnico e di rappresentanza del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del Documento di finanza pubblica (DFP) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.

Art. 130

(Ambito di applicazione)

1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 132, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale operativo, specialista, tecnico e di rappresentanza del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 133, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «Vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 132 e non disciplinate per il personale operativo, specialista, tecnico e di rappresentanza del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 131

(Delegazioni negoziali)

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale operativo, specialista, tecnico e di rappresentanza del Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 133, comma 1, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo.

Art. 132



(Materie di negoziazione)

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

- a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziare dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;
- b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
- c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
- d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari;
- e) i criteri per la mobilità su domanda;
- f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attività atipiche;
- g) la reperibilità;
- h) il congedo ordinario e straordinario;
- i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- l) i permessi brevi per esigenze personali;
- m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
- n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;
- o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
- p) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
- q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
- r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.

2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 130 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 195, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.

Art. 133

(Procedura di negoziazione)

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 130, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 131 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.

2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 131, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino più del 50 per cento del dato associativo.

3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.

4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale



interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di finanza pubblica (DFP).

5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.

Art. 134

(Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati)

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 133, comma 1, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 133, comma 1.

2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 133, comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal Capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 133, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 133, comma 1, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Titolo II

Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Capo I

Ruoli del personale operativo direttivo e dirigente

Art. 135

(Istituzione e articolazione dei ruoli operativi dei direttivi e dei dirigenti)



1. Sono istituiti i seguenti ruoli operativi dei direttivi e dei dirigenti:
 - a) ruolo dei direttivi;
 - b) ruolo dei dirigenti.
2. Il ruolo dei direttivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) direttore in prova;
 - b) direttore;
 - b) direttore vicedirigente.
3. Il ruolo dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) primo dirigente;
 - c) dirigente superiore;
 - d) dirigente generale.
4. La sovra ordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti, e direttivi. Al Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali del Corpo.
5. La dotazione organica dei ruoli operativi dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella Tabella A allegata al presente decreto.

Art. 136

(Funzioni del personale appartenente ai ruoli operativi dei direttivi e dei dirigenti)

1. Il personale appartenente ai ruoli operativi dei direttivi e dei dirigenti svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l'incarico di comandante provinciale dei vigili del fuoco, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza nonché, nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.
2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative e di distretti di particolare rilevanza, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo,



coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone risultati e costi; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente, i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 171, assicura altresì le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi può accedere al conseguimento di brevetti e abilitazioni specialistiche e, qualora in possesso degli stessi, svolge attività relative all'organizzazione, al coordinamento, alla gestione e al funzionamento dei nuclei specialistici nonché degli uffici centrali, connessi al funzionamento dei servizi specialistici e specializzati.

3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella Tabella B allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti e adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e dall'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle articolazioni di servizio minori, anche territoriali, poste alle loro dipendenze; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.

Art. 137

(Accesso al ruolo operativo dei direttivi)

1. L'accesso alla qualifica di direttore in prova avviene mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere



le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);
- f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;
- g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. Nella procedura sono, altresì, previste una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di direttore e la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.



4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso pubblico di cui al comma 1 sono devoluti ad un concorso interno per esami per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale di tutti i ruoli del Corpo nazionale in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento e dell'eventuale prova preliminare dei concorsi di cui ai commi 1 e 5, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
7. In caso di rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso nazionale su base territoriale secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 138
(Corso di formazione e tirocinio)

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 137 sono nominati direttori in prova. Il periodo di prova ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di corso residenziale di formazione teorico-pratica e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 139, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. In tal caso conseguono, la nomina a direttore a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l'ultima unità assunta del medesimo corso di formazione.
3. I direttori in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. È esonerato dalla frequenza del corso di formazione il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, limitatamente ai moduli effettuati nel triennio precedente per l'accesso alla qualifica di provenienza. Tale personale è esonerato altresì dalla visita medica, qualora in regola con l'effettuazione dei controlli periodici riportati nel libretto individuale sanitario e di rischio (LISER).
6. I direttori in prova, qualora siano impiegati nello svolgimento di servizi di istituto,



rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

7. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

8. I direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture del Corpo nazionale. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 157, comma 1.

9. L'assegnazione di cui al comma 8 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata dalla media aritmetica tra il punteggio conseguito nel concorso pubblico di cui all'articolo 137 e il punteggio riportato nella graduatoria finale del corso di formazione di cui al presente articolo, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

10. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 139

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio)

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 138 i direttori in prova che:

- a) non superano gli esami del corso;
- b) non ottengono i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
- c) dichiarano di rinunciare al corso e al tirocinio;
- d) non superano il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2;
- e) non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
- f) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alla lettera g) e al comma 2;
- g) sono stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. In caso di maternità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

3. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i direttori in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi di quella pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera g) e dal comma 2, la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Capo II



Ruoli del personale tecnico direttivo e dirigente

Art. 140

(Istituzione e articolazione dei ruoli tecnici del personale direttivo e dirigente)

1. Sono istituiti i ruoli tecnici del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, così articolati:
 - a) ruolo dei direttivi tecnici;
 - b) ruolo dei dirigenti tecnici;
2. Il ruolo dei direttivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) direttore tecnico in prova;
 - b) direttore tecnico;
 - c) direttore vicedirigente tecnico.
3. Il ruolo dei dirigenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
 - a) primo dirigente tecnico;
 - b) dirigente superiore tecnico;
 - c) dirigente generale tecnico.
4. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnici svolge le funzioni proprie del settore di impiego di appartenenza e dei profili professionali, ove previsti, anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
5. I settori di impiego sono articolati in amministrativo-contabile, informatico, scientifico e ginnico sportivo.
6. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali tecnici, dirigenti superiori tecnici, primi dirigenti tecnici, direttivi tecnici.
7. La dotazione organica dei ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti, unitamente ai settori d'impiego e ai profili professionali ove previsti, sono fissati nella Tabella A allegata al presente decreto.

Art. 141

(Funzioni del personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti nel settore d'impiego amministrativo-contabile)

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti nel settore d'impiego amministrativo – contabile espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti, nel settore d'impiego amministrativo – contabile, svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni amministrativo- contabili implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
3. Il personale del ruolo dei direttivi tecnici amministrativo-contabili esercita le funzioni di



cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura cui è assegnato con autonomia organizzativa e correlata responsabilità nell'ambito delle direttive impartitegli e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative di particolare rilevanza nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato, ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con autonomia organizzativa e correlata responsabilità nell'ambito delle direttive impartitegli, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli di studio e ai titoli abilitativi posseduti; effettua la rilevazione delle esigenze al fine della predisposizione del piano generale del fabbisogno dei beni, servizi e lavori necessari ad assicurare la funzionalità degli uffici; acquisisce informazioni e tutti gli elementi necessari per la stesura dei capitolati tecnici relativi ad approvvigionamento di beni, servizi e lavori necessari ad assicurare la funzionalità dell'ufficio; elabora la documentazione relativa alle procedure di acquisto previste dalle normative vigenti; svolge attività di controllo sulle lavorazioni e sulle forniture in approvvigionamento; tratta la materia relativa allo stato giuridico e alla disciplina del personale del Corpo, anche con riferimento al contenzioso; predispone l'attività istruttoria ed adotta atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza, anche aventi un elevato grado di complessità; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinenti al settore amministrativo contabile; svolge attività di studio, di ricerca e di verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; può svolgere le funzioni di consegnatario, economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, anche curando la predisposizione dei relativi atti, provvedendo alle attività di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni di esame; partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente tecnico possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 171, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente tecnico nel settore amministrativo-contabile, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente tecnico nel settore amministrativo-contabile, il direttore tecnico nel settore amministrativo-contabile assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente tecnico nel settore amministrativo-contabile della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente tecnico nel settore amministrativo-contabile di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.

4. I primi dirigenti e i dirigenti superiori tecnici nel settore di impiego amministrativo-contabile, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella Tabella B, allegata al



presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente, adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; controllano l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi e contabili, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte e svolgono attività di studio e consulenza su questioni in ambito giuridico, amministrativo e contabile inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.

Art. 142

(Funzioni del personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti nel settore d'impiego informatico)

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti nel settore d'impiego informatico espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti, nel settore d'impiego informatico, svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni informatiche implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
3. Il personale del ruolo dei direttivi tecnici informatici esercita le funzioni di cui al comma 2 partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura cui è assegnato con autonomia organizzativa e correlata responsabilità nell'ambito delle direttive impartitegli e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative di particolare rilevanza, nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato, ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con autonomia organizzativa e correlata responsabilità nell'ambito delle direttive impartitegli, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli di studio e ai titoli abilitativi posseduti; collabora al monitoraggio delle consistenze e alla rilevazione delle esigenze ai fini della predisposizione del piano del fabbisogno nel settore dell'informatica e dei piani di riparto dei materiali e delle apparecchiature, anche mediante elaborazione di statistiche delle variabili gestionali; può ricoprire l'incarico di amministratore di rete; partecipa alle commissioni di fuori uso e fuori servizio dei materiali informatici e di altri materiali e strumenti specifici di settore; esegue test e prove nei settori dell'informatica, seguendo le procedure definite nell'ambito del settore d'impiego e assumendo la responsabilità delle misure rilevate; utilizza tecniche di analisi, elaborazione e confronto di



dati telematici; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, delinea la struttura hardware e definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attività di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo; cura lo sviluppo e il coordinamento delle attività connesse all'innovazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente tecnico, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 171, assicura altresì le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente tecnico nel settore di impiego informatico, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente tecnico nel settore di impiego informatico, il direttore tecnico nel settore di impiego informatico assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente tecnico nel settore di impiego informatico della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente tecnico nel settore di impiego informatico di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.

4. I primi dirigenti e i dirigenti superiori tecnici nel settore di impiego informatico, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella Tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; controllano l'attività dei responsabili dei procedimenti nel settore di impiego, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni in ambito informatico inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.

Art. 143



(Funzioni del personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti nel settore d'impiego scientifico)

1. Al settore di impiego scientifico afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale, ambiti di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, fisiche, chimiche, geologiche, agro-forestali (antincendio boschivo AIB), psicologiche e di eventuali ulteriori discipline di interesse del Corpo nazionale, da individuarsi con decreto del Capo del Dipartimento.
2. Il personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti tecnici nel settore d'impiego scientifico espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza. Il personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti tecnici nel settore d'impiego scientifico svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni tecnico-scientifiche implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
3. Il personale del ruolo dei direttivi tecnici nel settore d'impiego scientifico esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura cui è assegnato con autonomia organizzativa e correlata responsabilità nell'ambito delle direttive impartitegli e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative di particolare rilevanza, nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con autonomia organizzativa e correlata responsabilità nell'ambito delle direttive impartitegli, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli di studio e ai titoli abilitativi posseduti; collabora al monitoraggio delle consistenze e alla rilevazione delle esigenze ai fini della predisposizione del piano del fabbisogno nel settore d'impiego e dei piani di riparto dei materiali e delle apparecchiature, anche mediante elaborazione di statistiche delle variabili gestionali; partecipa alle commissioni di fuori uso e fuori servizio dei materiali e strumenti specifici di settore; esegue test e prove nel settore d'impiego, seguendo le procedure definite nell'ambito del settore d'impiego e assumendo la responsabilità delle misure rilevate; utilizza tecniche di analisi, elaborazione e confronto di dati; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio specifico indirizzo professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche in qualità di responsabile di unità organizzative, di laboratori di ricerca e di impianti di prova, attività di analisi e di sviluppo dei processi e degli strumenti di lavoro del Corpo nazionale, con particolare riferimento alle esigenze definite dalle direzioni centrali del Dipartimento; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione



alla professionalità posseduta, compiti di gestione e di attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; partecipa alle attività e ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Capo III, e di polizia giudiziaria, in relazione alla qualifica posseduta ed alle specifiche competenze svolte. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente tecnico possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio delle funzioni del primo dirigente tecnico nel settore scientifico; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 171, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del primo dirigente tecnico nel settore scientifico, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente tecnico nel settore scientifico, il direttore tecnico nel settore scientifico assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente tecnico nel settore scientifico della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente tecnico nel settore scientifico di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.

4. I primi dirigenti e i dirigenti superiori tecnici nel settore di impiego scientifico, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella Tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; controllano l'attività dei responsabili dei procedimenti nel settore di impiego, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni in ambito scientifico inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.

5. Al personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti nel settore di impiego scientifico, profilo psicologo, iscritto all'albo professionale degli psicologi, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, nonché le limitazioni previste per le convenzioni con il sistema sanitario nazionale, fermo restando il divieto di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo.

Art. 144

(Funzioni del personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti nel settore d'impiego ginnico-sportivo)

1. Il personale appartenente ai ruoli tecnici dei direttivi e dei dirigenti nel settore d'impiego ginnico-sportivo espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.



2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:

- a) provvede, quale componente di commissioni, anche di concorso, o di collegi, istituzionalmente od occasionalmente costituiti, all'accertamento dell'idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici o interni per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale;
- b) pianifica, sovrintende, coordina e provvede alla preparazione motoria, all'organizzazione dell'addestramento ginnico-sportivo e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nazionale nell'ambito dei gruppi sportivi;
- c) sovrintende, coordina, controlla e promuove l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo nazionale;
- d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale, organizza gestisce e svolge, presso le strutture e gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica e addestrativa in relazione alla professionalità posseduta e partecipa, in qualità di componente, alle commissioni d'esame;
- e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e le istituzioni universitarie;
- f) effettua studi e ricerche nel settore motorio, anche ai fini della prevenzione degli infortuni in ambito professionale, formulando proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo;
- g) formula proposte in merito ai livelli prestazionali delle prove ginniche e motorie per i corsi e i concorsi;
- h) espleta le funzioni di direzione gestionale e tecnica nell'ambito del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse.

3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi svolge le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative di particolare rilevanza, nonché funzioni di indirizzo e di coordinamento nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore ginnico-sportivo, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; in relazione alla professionalità posseduta svolge attività di studio e di ricerca, partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore vicedirettore ginnico-sportivo partecipano all'attività del dirigente ginnico-sportivo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

4. I primi dirigenti e i dirigenti superiori tecnici nel settore d'impiego ginnico-sportivo sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella Tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività



degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni afferenti all'attività ginnico-sportiva.

Art. 145

(Accesso al ruolo tecnico dei direttivi)

1. L'accesso alla qualifica di direttore tecnico in prova avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) lauree magistrali ad indirizzo giuridico, economico, informatico, scientifico, motorio-sportivo e umanistico tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 3, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico, economico, informatico, scientifico, motorio-sportivo e umanistico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
- f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Al concorso per l'accesso alla qualifica di direttore tecnico in prova nel settore di impiego scientifico, profilo psicologo, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli di cui al comma 1:

- a) abilitazione all'esercizio della professione di psicologo, conseguita entro la data di svolgimento della prima prova, anche preselettiva, della procedura concorsuale;
- b) iscrizione nella Sezione A dell'albo professionale degli psicologi, conseguita entro l'inizio del corso di formazione iniziale, purché il candidato sia in possesso di idonea documentazione attestante l'avvenuta presentazione della relativa istanza.

3. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.



4. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. Nella procedura sono, altresì, previste una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di direttore e la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

5. In relazione alle esigenze dell'amministrazione, l'accesso alla qualifica di direttore tecnico in prova può essere riservato a professionalità esperte nel settore della comunicazione che sono in possesso, oltre che dei requisiti di cui al comma 1, anche di quelli individuati con il regolamento di cui al comma 9. L'iscrizione all'albo dei giornalisti è, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, requisito obbligatorio per coloro che prestano servizio presso l'Ufficio stampa.

6. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

7. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

8. I posti rimasti scoperti nel concorso pubblico di cui al comma 1, sono devoluti ad un concorso interno per esami per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale di tutti i ruoli del Corpo nazionale, in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.

9. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui ai commi 1 e 5, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

10. In caso di rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità dei servizi d'istituto, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso nazionale su base territoriale secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 146

(Corso di formazione e tirocinio)

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 145 sono nominati direttori tecnici in prova. Il



periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso residenziale di formazione e due mesi di tirocinio, presso le strutture del Corpo nazionale.

2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i direttori tecnici in prova sostengono un esame all'esito del quale il Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I direttori tecnici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. In tal caso conseguono la nomina a direttore tecnico a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l'ultima unità assunta del medesimo corso di formazione.

3. I direttori tecnici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi tecnici con la qualifica di direttore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

5. È esonerato dalla frequenza del corso di formazione il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, limitatamente ai moduli effettuati nel triennio precedente per l'accesso alla qualifica di provenienza. Tale personale è esonerato altresì dalla visita medica, qualora in regola con l'effettuazione dei controlli periodici riportati nel libretto individuale sanitario e di rischio (LISER).

6. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

7. I direttori tecnici sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture del Corpo nazionale. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 157.

8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata dalla media aritmetica tra il punteggio conseguito nel concorso pubblico di cui all'articolo 145 e il punteggio riportato nella graduatoria finale del corso di formazione di cui al presente articolo, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 147

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio)

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 146 i direttori tecnici in prova che:



- a) non superano gli esami del corso;
 - b) non ottengono i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
 - c) dichiarano di rinunciare al corso e al tirocinio;
 - d) non superano il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 2;
 - e) non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
 - f) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alla lettera g) e al comma 2;
 - g) sono stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i direttori tecnici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
2. In caso di maternità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
3. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i direttori tecnici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi di quella pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e dal comma 2, la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Capo III

Ruoli del personale specialista direttivo

Art. 148

(Istituzione e articolazione dei ruoli specialistici dei direttivi)

1. Nell'ambito delle specialità di cui al Titolo I, Capo II, del presente decreto sono istituiti i seguenti ruoli direttivi del personale specialista del Corpo nazionale:
- a) ruolo dei direttivi delle specialità aeronaviganti;
 - b) ruolo dei direttivi delle specialità nautiche e dei sommozzatori;
 - c) ruolo dei direttivi delle specialità delle telecomunicazioni.
2. I ruoli dei direttivi di cui al comma 1, lettere a), b), c) sono articolati, per ogni settore di cui all'articolo 25 comma 2, in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
- a) direttore;
 - b) direttore esperto.
3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: direttori esperti, direttori.
4. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi del personale specialista è fissata nella Tabella A allegata al presente decreto.

Art. 149

(Funzioni del personale appartenente ai ruoli specialistici dei direttivi)



1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi che espletano funzioni operative specialistiche di cui all'articolo 25 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le stesse impicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale e le altre funzioni connesse attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative specialistiche è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nonché, nell'esercizio delle proprie funzioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi specialisti partecipa all'attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato con autonomia organizzativa e piena responsabilità per le direttive impartite e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni connesse ai brevetti e abilitazioni specialistiche possedute e svolge attività di organizzazione, coordinamento, gestione e funzionamento dei nuclei specialistici, nonché degli uffici centrali, connessi al funzionamento dei servizi specialistici relativi alle proprie abilitazioni, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente specialistiche e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento legati alle funzioni operative specialistiche con piena autonomia; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di specialità di tipo articolato e complesso; svolge l'attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento dei servizi connessi alla propria specialità; può essere delegato, per la specialità nautica al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi connessi alle infrastrutture portuali o ad attività di tipo analogo; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone risultati e costi; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo connesse alle funzioni operative specialistiche; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e di formazione, per la propria specialità, del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.

3. Al personale con qualifica di direttore esperto, i dirigenti delle strutture centrali possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali connesse agli uffici specialistici del ruolo; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale degli uffici centrali connessi al ruolo specialistico, di cui all'articolo 25, assicura altresì le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore esperto, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura centrale dei vigili del fuoco connessa al ruolo specialistico, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di



servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente da una struttura dei vigili del fuoco connessa al ruolo specialistico.

Art. 150

(Accesso ai ruoli specialistici dei direttivi)

1. L'accesso alla qualifica di direttore, per ciascun ruolo direttivo del personale specialista, avviene mediante concorsi interni per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente ai ruoli del personale specialista con la qualifica di ispettore, in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste per l'accesso alla qualifica di ispettore per ciascun ruolo del personale specialista nonché della laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

2. Non è ammesso ai concorsi interni di cui al comma 1, il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 126. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Qualora all'esito delle procedure concorsuali di cui al comma 1 permangano, nell'ambito dei rispettivi ruoli, carenze di organico nella qualifica di direttivo tali da incidere sulla funzionalità del dispositivo di soccorso, possono essere espletati, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità individuate con il decreto di cui al comma 4, concorsi interni per ciascun ruolo specialistico, per esami e titoli, riservati al personale appartenente ai rispettivi ruoli specialistici, che abbia maturato dodici anni di effettivo servizio nei predetti ruoli, in possesso dei titoli di studio di cui al comma 1 nonché delle abilitazioni e dei requisiti previsti per l'accesso alle qualifiche di ispettore dei rispettivi ruoli. Si applica il comma 2 del presente articolo.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti, per ciascun ruolo, le modalità di svolgimento dei concorsi interni, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale, degli esami finali nonché i criteri per la formazione delle graduatorie finali.

Art. 151

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione professionale)

1. È dimesso dal corso di formazione professionale di cui all'articolo 150, il personale che:



- a) dichiara di rinunciare al corso;
 - b) non supera gli esami di fine corso;
 - c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni di assenza, anche non consecutivi, parametrati alla durata del corso di formazione, di cui all'articolo 150. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. In caso di maternità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi di quella pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione professionale per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica e nella sede di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 152

(Promozione alla qualifica di direttore esperto)

1. La promozione alla qualifica di direttore esperto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore dei ruoli direttivi del personale specialista che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 173, comma 3, nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 172.

Capo IV

Percorso di carriera del personale dei ruoli operativi e tecnici dei direttivi e dei dirigenti

Art. 153

(Conferma nel ruolo con la qualifica di direttore dei ruoli operativi e tecnici)

1. I direttori in prova dei ruoli operativi e tecnici, dichiarati idonei ai servizi d'istituto, sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore nei rispettivi ruoli al termine dei corsi di formazione di cui agli articoli 138 e 146, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

Art. 154

(Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente dei ruoli operativi e tecnici)



1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 173, comma 3, nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a ottanta nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 172.

2. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 173, la promozione di cui al comma 1 è subordinata anche alla frequentazione di corsi di formazione, che sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento.

Art. 155

(Accesso ai ruoli operativi e tecnici dei dirigenti)

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, su domanda, e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale.

2. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data del 31 dicembre, abbiano maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 173, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto complessivamente almeno nove anni di effettivo servizio nel ruolo direttivo e deve aver conseguito una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 172.

3. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 215 avviene mediante apposito scrutinio per merito comparativo, su domanda, e superamento di un corso di formazione con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che svolgono le predette funzioni, che abbiano maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 173, comma 3. In ogni caso è ammesso allo scrutinio il personale direttivo che abbia svolto almeno nove anni di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi e che ha conseguito una valutazione non inferiore a ottanta nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 172.

4. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

5 Il corso di formazione dirigenziale è finalizzato a perfezionare le conoscenze necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

6. Con decreto del Capo del Dipartimento sono dettate, le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 4.

Art. 156

(Promozione alla qualifica di dirigente superiore dei ruoli operativi e tecnici)

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso, su domanda, il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data,



abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 173, comma 3, nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a ottanta nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'art. 172.

2. La promozione alla qualifica di dirigente superiore che espleta le funzioni di cui all'articolo 215 si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso, su domanda, il personale con la qualifica di primo dirigente che svolge le predette funzioni che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 173, comma 3, nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a ottanta nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 172.

3. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.

Art. 157

(Percorso di carriera)

1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori vicedirenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale o presso le Scuole Centrali Antincendi.

2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.

Art. 158

(Nomina a dirigente generale)

1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori dei ruoli operativi e dei ruoli tecnici con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, su designazione del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal Capo del Dipartimento che la presiede, dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture territoriali, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il medesimo decreto sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture territoriali.

3. La commissione consultiva propone, per ciascun ruolo di cui al comma 1, il personale in possesso della qualifica di dirigente superiore idoneo alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali.

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale per le risorse



umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.

5. Il Ministro dell'interno individua, tra i dirigenti superiori proposti dalla commissione, quelli da proporre al Consiglio dei ministri.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnici e medici, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di Direttore centrale.

7. Ai componenti della commissione di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 159

(Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il Capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento. Il Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo.

2. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 135, comma 4, al Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Il Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è individuato tra i dirigenti generali del Corpo, che espletano funzioni operative, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.

Capo V

Ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici

Art. 160

(Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici)

1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici:

- a) ruolo dei direttivi medici;
- b) ruolo dei dirigenti medici.

2. Il ruolo dei direttivi medici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vicedirettore medico;
- b) direttore medico;
- c) direttore vicedirigente medico.

3. Il ruolo dei dirigenti medici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) primo dirigente medico;



- c) dirigente superiore medico;
 - d) dirigente generale medico.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali medici, dirigenti superiori medici, primi dirigenti medici e direttivi medici.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici è fissata nella Tabella A allegata al presente decreto.

Art. 161

(Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici)

1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 160, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1, indipendentemente dal diploma di specializzazione posseduto, svolge le seguenti funzioni:
- a) provvede all'accertamento dell'idoneità psicofisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici;
 - b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;
 - c) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta, altresì, le attività di sorveglianza e vigilanza ai sensi dell'articolo 13, commi 1-*bis* e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
 - d) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge le funzioni di medico competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le attività di medico nel settore della medicina del lavoro;
 - e) provvede all'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella Tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa;
 - f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
 - g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale del Corpo nazionale e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e di cui agli articoli 193, 194 e 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative al personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale;
 - h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
 - i) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di



componente alle commissioni d'esame;

l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, finalizzata alla preparazione del personale in materia di primo soccorso sanitario;

m) fa parte delle commissioni mediche ospedaliere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla preparazione, distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;

o) partecipa allo sviluppo e all'aggiornamento del settore sanitario del Corpo nazionale, anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti;

p) fa parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

q) provvede, quale componente delle commissioni mediche ospedaliere, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti al riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e dalla legge 23 febbraio 1990, n. 44, in materia di vittime del dovere e soggetti equiparati;

r) svolge accertamenti e attività peritale e medico-legale per conto dell'amministrazione;

s) svolge, per il personale del Corpo nazionale, l'accertamento della dipendenza da causa di servizio in caso di lesioni traumatiche da causa violenta ai sensi dell'articolo 1880 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi medici esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore sanitario, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; può svolgere ulteriori incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente all'abilitazione professionale e al diploma di specializzazione posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti medici, il direttore medico e il direttore vicedirigente medico partecipano all'attività del dirigente medico e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.

4. I dirigenti medici sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella Tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro



assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere sanitario.

5. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo. L'attività di medico di medicina generale può essere svolta, previa autorizzazione dell'amministrazione, assicurando primariamente le esigenze operative e funzionali dell'amministrazione e i doveri attinenti al servizio, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

6. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1, lettera c).

7. Gli appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici possono essere autorizzati ad assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca scientifica purché compatibili con i doveri attinenti al servizio. Gli stessi possono essere autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione presso le università in settori di interesse per il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata anche in relazione al profitto.

8. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, primo periodo, dopo le parole «Polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

9. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, terzo periodo, dopo le parole «Polizia di Stato» sono inserite le seguenti: «, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 162

(Accesso al ruolo dei direttivi medici)

1. L'accesso alla qualifica di vicedirettore medico avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti politici;
- b) età stabilita con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti



ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;

f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;

g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. Nella procedura sono, altresì, previste una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vicedirettore medico e la riserva di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari, ai quali è rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine dello svolgimento del servizio civile universale compiuto senza demerito, un attestato per il periodo di servizio civile universale effettuato, nell'ambito del Corpo nazionale, che opera nella misura del 10 per cento dei posti. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

6. In caso di rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità dei servizi d'istituto, può essere espletato, ai fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalità di cui al presente articolo, un concorso nazionale su base territoriale secondo le modalità di cui al comma 1.

Art. 163

(Corso di formazione e tirocinio per vicedirettore medico)



1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 162 sono nominati vicedirettori medici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso residenziale di formazione e due mesi di tirocinio, presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vicedirettori medici in prova sostengono un esame all'esito del quale il Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 164, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vicedirettori medici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. In tal caso conseguono, la nomina a direttore medico a decorrere dal giorno successivo alla conclusione del periodo di tirocinio, collocandosi nel ruolo di anzianità dopo l'ultima unità assunta del medesimo corso di formazione.
3. I vicedirettori medici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi medici con la qualifica di direttore medico secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. I direttori medici sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture del Corpo nazionale.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata dalla media aritmetica tra il punteggio conseguito nel concorso pubblico di cui all'articolo 162 e il punteggio riportato nella graduatoria finale del corso di formazione di cui al presente articolo, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.

Art. 164

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio)

1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 163 i vicedirettori medici in prova che:
 - a) non superano gli esami del corso;
 - b) non ottengono i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
 - c) dichiarano di rinunciare al corso e al tirocinio;
 - d) non superano il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 163, comma 2;
 - e) non conseguono nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;



f) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alla lettera g) e al comma 2;

g) sono stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vicedirettori medici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.

2. In caso di maternità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

3. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vicedirettori medici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi di quella pecuniaria.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera g) e dal comma 2, la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.

Art. 165

(Conferma nel ruolo con la qualifica di direttore medico)

1. I vicedirettori medici in prova, dichiarati idonei ai servizi d'istituto, sono confermati nel ruolo con la qualifica di direttore medico al termine del corso di formazione di cui all'articolo 163, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

Art. 166

(Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente medico)

1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente medico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore medico che abbia maturato due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 173, comma 3 nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 172.

2. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 173, la promozione di cui al comma 1 è subordinata anche alla frequentazione di corsi di formazione, che sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento.

Art. 167

(Accesso al ruolo dei dirigenti medici)

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente medico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, su domanda, e superamento di un corso di formazione, con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti medici che, alla predetta data, abbiano maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui



all'articolo 173, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi medici e deve aver conseguito una valutazione non inferiore a ottanta nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'art. 172.

2. La nomina a primo dirigente medico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.

3. Il corso di formazione dirigenziale è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Con decreto del Capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.

Art. 168

(Promozione alla qualifica di dirigente superiore medico)

1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore medico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso, su domanda, il personale con la qualifica di primo dirigente medico che, alla predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 173, comma 3, nonché abbia conseguito una valutazione non inferiore a 80 nei tre anni precedenti lo scrutinio, ai sensi dell'articolo 172.

2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.

Art. 169

(Nomina a dirigente generale medico)

1. I dirigenti generali medici sono nominati tra i dirigenti superiori medici con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, su designazione del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal Capo del Dipartimento che la presiede, dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture territoriali, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il medesimo decreto sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture territoriali.

3. La commissione consultiva propone il personale in possesso della qualifica di dirigente superiore medico idoneo alla nomina a dirigente generale medico, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali medici.



4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno individua, tra i dirigenti superiori proposti dalla commissione, quelli da proporre al Consiglio dei ministri.
6. Ai fini dell'attribuzione dell'incarico di Direttore centrale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 158, comma 6, del presente decreto.
7. Ai componenti della commissione di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo VI

Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente

Art. 170

(Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale)

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate, in relazione alle specifiche funzioni di ciascun ruolo di appartenenza, ad un altro dirigente del Corpo nazionale o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui al medesimo comma.

Art. 171

(Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale)

1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico è determinata la durata dello stesso, che è correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non può eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 158, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del



Consiglio dei ministri.

4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal Capo del Dipartimento, su proposta del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del Capo del Dipartimento medesimo.

5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 176 e 203, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilità il primo e il comando e il collocamento fuori ruolo il secondo.

Art. 172

(Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti)

1. Al fine di valorizzare il merito nel percorso di carriera, l'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del Capo del Dipartimento e composto dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente, previa acquisizione del giudizio valutativo del Direttore regionale o interregionale ovvero del dirigente generale competente nell'ambito in cui l'interessato presta servizio.

4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:

a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente;

b) nelle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione è redatta rispettivamente dal Direttore regionale o interregionale e dal comandante.

5. La scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è trasmessa, corredata del proprio giudizio valutativo, dal Direttore regionale o interregionale ovvero dal dirigente generale nel cui ambito l'interessato presta servizio, ai competenti uffici del Dipartimento.

6. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al Capo del Dipartimento e alla scheda di valutazione.

7. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della



relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate, su motivata proposta del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Capo del Dipartimento che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.

8. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.

9. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

10. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.

Art. 173

(Norme relative agli scrutini di promozione)

1. Il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, su proposta del Capo del Dipartimento, d'intesa con il Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 172; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto.

2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalle commissioni per la progressione in carriera di cui all'articolo 174 conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e approva la relativa graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.

3. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:

- a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 172 un punteggio inferiore a ottanta;
- b) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria.

4. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.



Art. 174

(Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e dirigente)

1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale, presieduta dal Capo del Dipartimento e composta dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal Direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 173, comma 1.
4. Ai componenti della commissione di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 175

(Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale)

1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, è effettuata sulla base dell'esito della valutazione annuale prevista dall'art. 172. L'esito della valutazione annuale inferiore a ottanta nei tre anni precedenti comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 171.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un esperto in tecniche di valutazione del personale.
3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 176

(Collocamento in disponibilità)

1. I dirigenti del Corpo nazionale possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il cinque per cento della dotazione organica e per particolari esigenze



di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.

2. I dirigenti generali sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Capo del Dipartimento.

3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento, sentito il Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al quadriennio, rinnovabile per una sola volta.

5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.

Art. 177

(Collocamento in disponibilità su domanda)

1. I dirigenti del Corpo nazionale, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 176 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.

2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 178

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale, in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.

3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 195 assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.

Art. 179

(Retribuzione di rischio e di posizione)



1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto.
3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è determinata attraverso il procedimento negoziale.

Art. 180

(Retribuzione di risultato)

1. La retribuzione di risultato è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonché delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:
 - a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;
 - b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal Capo del Dipartimento, su proposta del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 181

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato tredici anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventitré anni di effettivo servizio.
2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventitré anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi ovvero complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 172 un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria o sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo.

Art. 182

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti amministrativo-contabili e informatici)



1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 197, al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti amministrativo-contabili e informatici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 181, con il riconoscimento, ai fini dello scatto convenzionale, della sola anzianità maturata nei predetti ruoli dalla data del 1° gennaio 2018.

Art. 183

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche dei direttivi medici che abbia maturato nove anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo diciassette anni di effettivo servizio.

2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo diciassette anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi ovvero complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.

3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 172 un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria o sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo.

Capo VII

Ruolo dei direttivi aggiunti del personale del Corpo nazionale che espletano funzioni operative

Art. 184

(Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi aggiunti)

1. È istituito il ruolo dei direttivi aggiunti, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vicedirettore aggiunto;
- b) direttore aggiunto;
- c) direttore coordinatore.

2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo è determinata come segue: direttore coordinatore, direttore aggiunto e vicedirettore aggiunto.

3. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi aggiunti è fissata nella Tabella A allegata al presente decreto.

Art. 185

(Funzioni dei direttivi aggiunti)



1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti di cui all'articolo 184 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi aggiunti riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.

2. Il personale del ruolo dei direttivi aggiunti esercita le funzioni di cui al comma 1, coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato, funzioni di direzione di unità organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con diretta responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.

Art. 186

(Concorso interno per l'accesso alla qualifica di vicedirettore aggiunto)

1. L'accesso alla qualifica di vicedirettore aggiunto avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi e dei vicedirettori antincendi, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori antincendi non inferiore ad otto anni;
- b) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9



luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; c) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera b).

2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.

Art. 187

(Corso di formazione per l'immissione nella qualifica di vicedirettore aggiunto)

1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 186 sono nominati vicedirettori aggiunti in prova e sono ammessi a frequentare un corso residenziale di formazione della durata di tre mesi presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso è preordinato al perfezionamento delle competenze tecnico-professionali, finalizzato all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 185.

2. Al termine del corso di formazione, i vicedirettori aggiunti in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.

4. L'assegnazione dei vicedirettori aggiunti alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

Art. 188

(Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione)

1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 187 i vicedirettori aggiunti in prova che:

- a) non superano gli esami del corso;
- b) non ottengono il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;
- c) dichiarano di rinunciare al corso;
- d) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non



consecutivi, salvi i casi di cui alla lettera e) e al comma 2;

- e) sono stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso i vicedirettori aggiunti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;
2. In caso di maternità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.
3. Sono espulsi dal corso di formazione i vicedirettori aggiunti in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi di quella pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
5. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.

Art. 189

(Promozione alla qualifica di direttore aggiunto)

1. La promozione alla qualifica di direttore aggiunto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vicedirettori aggiunti che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 191.
2. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 187 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.

Art. 190

(Promozione alla qualifica di direttore coordinatore)

1. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori aggiunti che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 191.

Art. 191

(Valutazione annuale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti)

1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti del Corpo nazionale è valutato annualmente dall'amministrazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.
3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente.



4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.
5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.
6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.
8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.

Art. 192

(Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti)

1. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nel ruolo è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio nel ruolo.
2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 191, o una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, o sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 197, ai fini degli scatti convenzionali di cui al presente articolo, viene computata la sola anzianità maturata nel ruolo dei direttivi aggiunti.

Art. 193

(Procedimento negoziale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti)

1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti avviene nell'ambito del procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, in un'apposita sezione del medesimo comparto di negoziazione.

Capo VIII

Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente

Art. 194



(Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio)

1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del Documento di finanza pubblica (DFP) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.

*Art. 195
(Ambito di applicazione)*

1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 197, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 198, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato «Vigili del fuoco e soccorso pubblico».

2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa.

3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 197 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.

*Art. 196
(Delegazioni negoziali)*

1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.

*Art. 197
(Materie di negoziazione)*

1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario e quello correlato all'attribuzione di posizioni organizzative del personale appartenente ai ruoli direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;



- b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
 - c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
 - d) il tempo di lavoro e l'orario di lavoro;
 - e) il congedo ordinario e straordinario;
 - f) la reperibilità;
 - g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
 - h) i permessi brevi per esigenze personali;
 - i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
 - l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;
 - m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
 - n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
 - o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
 - p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.
2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 195 possono essere utilizzati dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 130, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.

Art. 198
(Procedura di negoziazione)

1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 195, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 196 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 196, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di finanza pubblica (DFP).
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al



Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.

6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.

Art. 199

(Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati)

1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 198, comma 1, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 198, comma 1.

2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 198, comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal Capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 198, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.

3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 198, comma 1, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

TITOLO III

Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale

Capo I

Disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego

Art. 200

(Accesso al Corpo nazionale)

1. L'accesso al Corpo nazionale avviene con le seguenti modalità:

a) concorso pubblico;

b) assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli nonché il fratello degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attività istituzionali ovvero delle missioni internazionali, nei limiti previsti dagli articoli 5, 19, comma 7, 81, 99, comma 6, 108. Ferma restando la non applicazione dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni di cui alla presente lettera avvengono nel limite di due punti percentuali calcolati sull'organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni



operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali;

c) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 202.

d) mobilità per il personale che ha prestato servizio nel Corpo nazionale in posizione di comando per un periodo minimo di anni cinque.

2. È escluso l'accesso al Corpo nazionale in casi e con modalità diversi da quelli indicati nel comma 1. In particolare, è escluso l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale, l'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, l'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1981, n. 551, e gli articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e ogni altra disposizione che prevede il passaggio tra amministrazioni di personale non idoneo, sotto il profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati.

3. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850.

Art. 201

(Concorsi nazionali su base territoriale)

1. In caso di rilevanti carenze di organico tali da determinare criticità nella funzionalità del dispositivo di soccorso o comunque nello svolgimento dei compiti di istituto, possono essere espletati concorsi nazionali su base territoriale. Al fine di rispondere alle predette esigenze connesse alla specificità territoriale, nei rispettivi bandi di concorso per l'accesso al Corpo nazionale possono essere previsti, quali requisiti ulteriori, l'obbligo di residenza in comuni limitrofi alla sede di servizio e il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non inferiore a cinque anni.

Art. 202

(Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta e ad altre amministrazioni in posizione di comando nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente al personale dei ruoli operativi in possesso del prescritto titolo di studio.

2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità, che conserva l'anzianità di servizio maturata nell'amministrazione di provenienza.

3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso



le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in quanto compatibili, si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato che ha prestato servizio nel Corpo nazionale in posizione di comando per un periodo minimo di anni cinque.

Art. 203

(Comando e collocamento fuori ruolo)

1. Il personale del Corpo nazionale, incluso quello di livello dirigenziale, può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello Stato o gli enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti istituzionali del Dipartimento. Possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente.

2. La posizione di comando cessa al termine fissato e non può avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale durata è raddoppiata per il personale di livello dirigenziale.

3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo sono a carico dell'amministrazione di destinazione.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, ivi incluso il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle pubbliche amministrazioni presso il Dipartimento e le strutture periferiche del Corpo nazionale, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché le relative disposizioni di attuazione.

Art. 204

(Mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica)

1. Fatte salve le eventuali disposizioni normative più favorevoli vigenti per il personale di ruolo riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma idoneo al proficuo servizio, il Dipartimento non può procedere alla dispensa del personale dal servizio per inidoneità psico-fisica prima di aver esperito ogni utile tentativo, anche su domanda del dipendente da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del giudizio di inidoneità, compatibilmente con le esigenze organizzative del Dipartimento medesimo e con la disponibilità delle dotazioni organiche dei ruoli del personale del Corpo nazionale, per recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il transito ad altro ruolo e qualifica, previo corso di riqualificazione.

2. Al fine di consentire il recupero al servizio attivo del personale dei ruoli operativi, anche direttivi, in previsione della sua riammissione al termine dell'assenza per infortunio o malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, il Dipartimento invia ai competenti organismi sanitari una specifica richiesta di parere per stabilire se il dipendente, sulla base dei parametri psico-fisici previsti per il personale che espleta funzioni operative, sia totalmente o parzialmente inabile al servizio. Nel caso di inabilità parziale, con decreto del Capo del Dipartimento, sentito il Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono individuate, sulla base delle funzioni proprie della qualifica, le attività tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato di salute, che il dipendente può continuare a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del



principio di tutela del dipendente è comunque conciliata con la piena funzionalità operativa dei servizi istituzionali di soccorso. La temporanea permanenza nello stato di inabilità parziale non può, comunque, superare il periodo di 18 mesi, prorogabile per una sola volta per ulteriori 18 mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

3. Il personale dei ruoli di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato permanentemente inabile al servizio operativo nella forma parziale, nonché il personale dei ruoli di cui al comma 2 al superamento del periodo massimo di temporanea permanenza nello stato di inabilità parziale, compatibilmente con lo stato di salute, è impiegato presso i comandi regionali dei vigili del fuoco in servizi correlati all'attività operativa di soccorso nonché ad altri servizi operativi di istituto, individuati con il decreto di cui al comma 2.

4. Il personale dei ruoli di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo ma idoneo al servizio nei ruoli tecnici, transita, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei corrispondenti ruoli tecnici, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato nella corrispondente qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio.

5. Il personale transitato nei ruoli tecnici ai sensi del comma 4 conserva l'anzianità nella qualifica ricoperta, l'anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del transito, l'eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

6. Il personale transitato nei ruoli tecnici ai sensi del comma 4, qualora la competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di provenienza, può essere riammesso nella qualifica medesima, su domanda presentata entro cinque anni dalla data del transito, compatibilmente con le esigenze organizzative e nei limiti delle disponibilità della dotazione organica. In caso di accoglimento della domanda, il dipendente è riammesso, entro quindici giorni dalla notifica del giudizio di idoneità psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento del transito nei ruoli tecnici con l'attribuzione del trattamento economico correlato e il riassorbimento dell'eventuale assegno ad personam corrisposto nel precedente transito.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli allievi vigili del fuoco in prova.

Art. 205

(Riammissione in servizio)

1. Il personale il cui rapporto di impiego sia cessato per effetto di dimissioni o di dispensa per motivi di salute può richiedere, entro cinque anni dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la riammissione in servizio. Il Dipartimento si pronuncia motivatamente, entro



sessanta giorni dalla richiesta. In caso di accoglimento, il dipendente è ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.

2. La facoltà di cui al comma 1 è data al personale, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di leggi relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita o il riacquisto della cittadinanza italiana.

3. La riammissione in servizio è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nelle dotazioni organiche del Corpo nazionale, al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente, nonché al positivo accertamento dell'idoneità psico-fisica, qualora la cessazione del rapporto sia stata determinata da motivi di salute.

4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto di impiego, il personale goda di trattamento pensionistico, si applicano le vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo e trattamento pensionistico.

Art. 206

(Cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo)

1. Le cause di cessazione dal servizio del personale del Corpo nazionale sono quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. I limiti di età per il collocamento a riposo del personale appartenente alle qualifiche di vigile del fuoco, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco coordinatore, capo squadra, capo squadra esperto e alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale che espleta funzioni specialistiche, di cui al Titolo I, Capi I e II, sono disciplinati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Per il rimanente personale dei ruoli operativi e specialistici di cui al Titolo I, Capi I e II, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, 19, comma 4, 35, comma 2, 37, comma 6, 52, comma 2, 54, comma 6, 66, comma 2, 68, comma 6, per il personale dei ruoli di cui al Titolo I, Capi IV e V, e per quello dei ruoli direttivi e dirigenti di cui al Titolo II, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Capo II

Altre disposizioni comuni

Art. 207

(Diritti e prerogative sindacali nelle sedi di servizio)

1. Per il personale del Corpo nazionale, la libertà, l'attività, i diritti e le prerogative sindacali nelle sedi di servizio sono disciplinati e tutelati nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I riferimenti all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), contenuti nel predetto articolo 42 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si intendono effettuati al Dipartimento della funzione pubblica.

2. In ragione dell'unicità del procedimento negoziale previsto per il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali e della tendenziale omogeneità dei rispettivi ordinamenti, i diritti e le prerogative sindacali sono riconosciuti al personale direttivo nelle



medesime forme previste per il personale di livello dirigenziale.

Art. 208

(Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale)

1. I diritti e i doveri del personale del Corpo nazionale sono disciplinati dal presente decreto e dai regolamenti attuativi del medesimo. Per quanto non previsto dalle predette disposizioni, si applicano, in quanto compatibili, il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre leggi e regolamenti relativi agli impiegati civili dello Stato.
2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai sensi del comma 1, norme di legge o di regolamento o comunque per gli aspetti non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti, i doveri del personale del Corpo nazionale possono essere integrati o specificati dai codici di comportamento adottati ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 209

(Sanzioni disciplinari)

1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:
 - a) rimprovero orale;
 - b) rimprovero scritto;
 - c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
 - d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
 - e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;
 - f) destituzione con preavviso;
 - g) destituzione senza preavviso.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi che si traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
 - a) la tipologia delle infrazioni per le quali ciascuna sanzione disciplinare è inflitta;
 - b) i criteri da parte dell'organo sanzionatorio ai fini della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, nonché della maggiorazione delle sanzioni medesime nei casi di reiterazione di infrazioni della stessa natura e di concorso di più infrazioni compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni connesse tra loro;
 - c) gli organi, le fasi, le modalità e i termini del procedimento disciplinare, assicurando l'adeguata salvaguardia dei diritti di difesa del personale, anche attraverso la previsione di garanzie progressivamente crescenti con la gravità dell'infrazione contestata;
 - d) le fasi, le modalità e i termini del procedimento di impugnazione delle sanzioni davanti al collegio arbitrale di disciplina;
 - e) i casi, le modalità e gli effetti della riapertura del procedimento disciplinare e della riabilitazione;



f) i casi e le modalità della sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare;

g) le disposizioni transitorie in relazione anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma.

3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresì disciplinati, nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n. 97, e per i profili da questa non diversamente regolati, il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale e la sospensione cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso di procedimento penale.

4. Il regolamento indicato al comma 2 può anche prevedere la riproduzione delle corrispondenti disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro relativi al personale del Corpo nazionale.

Art. 210

(Regolamento di servizio del Corpo nazionale)

1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo.

Art. 211

(Modifica e ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale)

1. Al fine di assicurare l'indispensabile flessibilità di adeguamento delle dotazioni organiche di cui alla Tabella A allegata al presente decreto alle variabili e contingenti necessità operative e di servizio, anche per tenere conto di specifiche abilitazioni, la modifica delle dotazioni stesse è disposta, salvo quanto previsto al periodo successivo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 212

(Formazione del personale)

1. La formazione del personale del Corpo nazionale è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari ai fini dell'assunzione in servizio, dei passaggi interni di qualifica e di ruolo e dell'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sono effettuati, a cura delle Scuole centrali antincendi, dell'Istituto superiore antincendi, delle altre strutture del Corpo nazionale e dei poli didattici territoriali del Dipartimento, corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento,



riconversione e specializzazione.

2. Il Dipartimento promuove lo svolgimento di percorsi di formazione presso o di intesa con altre scuole delle amministrazioni statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonché di periodi di studio presso amministrazioni e istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e organizzazioni internazionali.

3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al comma 2, possono essere attivati, per il perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario e corsi di formazione. Al personale che abbia frequentato i predetti corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), ovvero di quelli di cui al comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale.

4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali definiti dal Dipartimento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sulla base delle linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 133 e 198. I programmi indicano le metodologie formative, incluse quelle multimediali, in riferimento ai diversi destinatari e tengono conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, della normativa vigente da applicare, delle caratteristiche tecnologiche e organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni introdotte nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il grado di operatività del personale in relazione alle funzioni da svolgere. Con decreto del Capo del Dipartimento, sentito il Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono individuati i programmi e gli ambiti tematici dei corsi di aggiornamento necessari al percorso di carriera previsto per lo specifico ruolo.

5. I corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale, addestramento, riconversione e specializzazione si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento delle competenze professionali del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo rilasciato dagli istituti di istruzione che li hanno promossi e organizzati. I corsi erogati in modalità a distanza possono concludersi con accertamento dell'avvenuto accrescimento delle competenze professionali mediante sistema informatico.

6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma durante l'orario di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di servizio, al personale spetta il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. I corsi erogati in modalità a distanza di tipo asincrono possono essere svolti anche nell'orario di lavoro.

7. Il personale ammesso a partecipare ai corsi di formazione è individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative dei vari uffici, nonché a quelle di qualificazione professionale del personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali e culturali dei singoli e garantendo pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al fine di maturare i crediti formativi necessari per il relativo percorso di carriera, il personale potrà frequentare anche corsi erogati in modalità a distanza, sulla base delle materie e argomenti che saranno individuati per ogni ruolo e qualifica.

8. Il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e, nonché dei direttivi aggiunti, e quello



appartenente a professionalità elevate o specialistiche possono essere autorizzati, su domanda, ad assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire, in Italia o all'estero, corsi di formazione non previsti nei programmi annuali o comunque non finanziabili in relazione alle risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per il Dipartimento. Durante tale periodo ai funzionari autorizzati non è corrisposto alcun trattamento economico. Il predetto periodo è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio, del collocamento a riposo e del relativo trattamento di quiescenza. I funzionari sono tenuti a versare l'importo dei contributi e delle ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti dalla legge, sul trattamento economico spettante. Possono essere autorizzati ad assentarsi a tale titolo dal servizio non più di cinque unità di personale contemporaneamente, di cui al massimo tre di livello dirigenziale, fatta salva la facoltà per il Dipartimento di far valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

9. Qualora il Dipartimento riconosca la stretta ed effettiva connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario ai sensi del comma 8 con l'attività di servizio e l'incarico affidatogli, esso può concorrere, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, con un proprio contributo alla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Art. 213

(Norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi)

1. Gli scrutini di promozione previsti nel presente decreto sono effettuati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di massima approvati dal consiglio medesimo. I criteri si applicano per un triennio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del consiglio in cui sono stati approvati.

2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza annuale. Le promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel ruolo al 31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono al primo scrutinio, decorrono a tutti gli effetti dal giorno successivo alla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio medesimo. È ammesso allo scrutinio il personale che ha maturato l'anzianità minima prescritta al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene effettuato lo scrutinio.

3. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, non si applica l'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.

Art. 214

(Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale)

1. Il personale non dirigente dei ruoli tecnici del Corpo nazionale è ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di



concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono definite le modalità di costituzione dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti massimi del personale che può accedervi, le articolazioni della prestazione di servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalità degli uffici e le disposizioni transitorie per il graduale passaggio dal regime di tempo parziale vigente a quello previsto dal regolamento medesimo, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 215

(Funzioni dell'Ufficio centrale per le relazioni con il pubblico e la comunicazione interna e dell'Ufficio stampa)

1. La struttura di comunicazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile si compone, a livello centrale, dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e la comunicazione interna e dell'Ufficio stampa.
2. L'Ufficio per le relazioni con il pubblico e la comunicazione interna centrale, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile svolge le funzioni di coordinamento delle attività degli uffici per le relazioni con il pubblico e la comunicazione interna istituiti presso i Comandi provinciali; attua i principi della trasparenza, del diritto all'informazione, alla partecipazione, all'accesso agli atti, all'accesso civico; svolge attività di informazione sui tempi, sui responsabili e sulle modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi e sull'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; su richiesta dell'Ufficio stampa collabora alla tenuta della documentazione videofotografica prodotta in occasione di emergenze, eventi, cerimonie e attività operative, anche con finalità archivistiche e divulgative; partecipa all'organizzazione e alla gestione di eventi, conferenze, celebrazioni e iniziative di rappresentanza del Corpo nazionale, assicurando il corretto supporto comunicativo e logistico; propone soluzioni organizzative, strumenti e standard per l'omogeneizzazione della comunicazione nelle strutture centrali e territoriali.
3. L'Ufficio stampa centrale, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, svolge le funzioni di coordinamento delle attività degli uffici stampa istituiti presso i Comandi provinciali; redige e cura, anche quale componente di commissioni o gruppi di lavoro, comunicazioni ufficiali, documenti pubblici, materiali informativi e contenuti editoriali destinati ai media, ai cittadini e ad altre istituzioni; pianifica, sviluppa e gestisce le attività di comunicazione istituzionale, compresi i contenuti per il sito web, i social media e i canali video ufficiali del Corpo nazionale; mantiene rapporti funzionali con gli organi di stampa, gli uffici stampa istituzionali, media partner e soggetti terzi coinvolti in progetti di comunicazione; partecipa all'attività formativa e di aggiornamento del personale su temi di comunicazione, uso dei social media e relazioni con la stampa; promuove l'immagine del Corpo nazionale attraverso la predisposizione di testi e filmati audiovisivi sulle operazioni di servizio condotte dal personale che poi riversa, in maniera costante e capillare, presso le redazioni dei quotidiani, dei periodici, delle televisioni, delle radio, delle agenzie di stampa e delle testate on-line; fornisce collaborazione, dati, notizie ed altri contributi agli operatori di tutti i mezzi di comunicazione di massa interessati alla predisposizione di servizi giornalistici sulle attività, sull'organizzazione e sugli eventi del Corpo; progetta sviluppa ed attua iniziative comunicazionali volte a favorire e potenziare i flussi informativi da e per i mezzi di



comunicazione. L'iscrizione all'albo dei giornalisti è, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, requisito obbligatorio per coloro che prestano servizio presso l'Ufficio stampa.

4. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi che svolge le funzioni nel settore partecipa all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato, coadiuvandolo negli aspetti organizzativi, procedurali e gestionali; esercita compiti di direzione di unità operative, con funzioni di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività comunicative di competenza, con autonomia operativa e responsabilità sui risultati. Tale personale, nei limiti dei titoli posseduti, della professionalità posseduta e degli indirizzi ricevuti, partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di servizi di comunicazione, forniture e supporti tecnici, anche nelle fasi di indagine di mercato e collaudo; collabora alla gestione dei materiali editoriali, grafici e multimediali e alle attività di promozione e merchandising istituzionale. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi che svolge le funzioni nel settore in questione partecipa all'attività del dirigente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, nei limiti dei titoli posseduti.

5. Il primo dirigente e il dirigente superiore del settore, la cui dotazione organica è fissata nella tabella A allegata al presente decreto, sono titolari degli incarichi di funzione rispettivamente attribuiti dal Dipartimento secondo i titoli posseduti e, nell'esercizio degli stessi: dirigono, coordinano e controllano l'attività dell'ufficio; adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità del settore di competenza; gestiscono le risorse umane, tecniche e strumentali assegnate; curano l'attuazione dei progetti assegnati, adottando gli atti gestionali connessi; esercitano, nei limiti previsti, i poteri di spesa per l'esecuzione dei programmi di comunicazione; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni attinenti all'informazione pubblica e alla comunicazione istituzionale del Corpo nazionale; dirigono, coordinano e sovrintendono le attività di comunicazione con gli organi di informazione gli indirizzi ricevuti dal Capo del Dipartimento e dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; dirigono, coordinano e sovrintendono le attività di comunicazione degli uffici delle strutture centrali e territoriali.

TITOLO IV

Norme di inquadramento, concorsi straordinari e disposizioni transitorie ed economico-finanziarie

Capo I

Norme di inquadramento

Art. 216

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco)

1. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco.
2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.
3. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto.
4. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto, che abbia maturato tre anni di



effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

5. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 8 che abbia meno di sei anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

6. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco esperto al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 8, che abbia maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

7. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di sei anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

8. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, che abbia maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

9. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco coordinatore al quale è stato attribuito lo scatto convenzionale di cui all'articolo 9 è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

11. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 217

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi)

1. Il personale con la qualifica di capo squadra che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra.

2. Il personale con la qualifica di capo squadra che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto.

3. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto.

4. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore antincendi.

5. Il personale con la qualifica di capo reparto che abbia meno di tre anni nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore antincendi.

6. Il personale con la qualifica di capo reparto che abbia maturato tre anni nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore antincendi con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

7. Il personale con la qualifica di capo reparto al quale è stato attribuito uno scatto convenzionale e con la denominazione di «esperto» è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore antincendi con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

9. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella



qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 218

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi)

1. Il personale immesso nel ruolo degli ispettori antincendi negli anni 2024 e 2025, che alla data del 1° gennaio 2026 riveste la qualifica di ispettore antincendi, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi capo.
- 2 Il personale immesso nel ruolo degli ispettori antincendi negli anni 2022 e 2023, che alla data del 1° gennaio 2026 riveste la qualifica di ispettore antincendi, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi capo con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
- 3 Il personale con la qualifica di ispettore antincendi esperto, ispettore antincendi esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, ispettore antincendi coordinatore e ispettore antincendi coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di sostituto direttore antincendi con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
- 4 Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo è riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, la sola anzianità maturata ai sensi dell'articolo 247 del presente decreto.

Art. 219

(Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli del personale specialista)

1. Il personale che espleta le funzioni specialistiche di cui all'articolo 25 che riveste la qualifica di:
 - a) vigile del fuoco è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto nel rispettivo ruolo specialistico;
 - b) vigile del fuoco esperto è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore nel rispettivo ruolo specialistico;
 - c) vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale nel rispettivo ruolo specialistico;
 - d) vigile del fuoco coordinatore è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra nel rispettivo ruolo specialistico;
 - e) vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto nel rispettivo ruolo specialistico;
 - f) capo squadra e capo squadra esperto è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore nel rispettivo ruolo specialistico;
 - g) capo reparto e capo reparto con scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale nel rispettivo ruolo specialistico;
 - h) ispettore è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore capo con l'attribuzione di uno scatto convenzionale nel rispettivo ruolo specialistico;
 - i) ispettore esperto e ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di vicedirettore con l'attribuzione di uno scatto



convenzionale nel rispettivo ruolo specialistico;

2. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

3. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo è riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, la sola anzianità maturata ai sensi dell'articolo 247 del presente decreto.

4. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo è fatto obbligo di conseguire le certificazioni e le abilitazioni previste per le rispettive istituite qualifiche entro tre anni dall'adozione dei decreti del Capo del Dipartimento di individuazione delle certificazioni e abilitazioni per l'accesso e per la promozione a ciascuna istituita qualifica.

Art. 220

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo della specialità delle telecomunicazioni)

1. Su domanda, il personale che espleta le funzioni specialistiche di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), in possesso di specifiche abilitazioni conseguite nel corso del servizio nel settore delle telecomunicazioni, che riveste la qualifica di:

a) vigile del fuoco è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni;

b) vigile del fuoco esperto è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni;

c) vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni;

d) vigile del fuoco coordinatore è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni;

e) vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni;

f) capo squadra e capo squadra esperto è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni;

g) capo reparto e capo reparto con scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni;

h) ispettore è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore capo con l'attribuzione di uno scatto convenzionale del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni;

i) ispettore esperto e ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di vicedirettore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni;

2. Su domanda, il personale che ha prestato servizio nel settore delle telecomunicazioni in possesso delle specifiche abilitazioni previste per il personale del ruolo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c) e dei requisiti di idoneità psico-fisica appartenente:

a) al ruolo degli operatori e degli assistenti del personale dei ruoli tecnico-professionali, è inquadrato nelle istituite corrispondenti qualifiche di cui all'articolo 25, comma 4, del ruolo delle specialità delle telecomunicazioni;

3. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

4. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo è riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, la sola



anzianità maturata ai sensi dell'articolo 247 del presente decreto.

Art. 221

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli assistenti nei settori di impiego amministrativo-contabile, informatico, scientifico)

1. Il personale con la qualifica di operatore che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente tecnico nei settori di impiego di cui all'articolo 76.
2. Il personale con la qualifica di operatore, che abbia maturato quattro anni e meno di sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente tecnico esperto nei settori di impiego di cui all'articolo 76.
3. Il personale con la qualifica di operatore che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente tecnico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale nei settori di impiego di cui all'articolo 76.
4. Il personale con la qualifica di operatore esperto che abbia meno di due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente tecnico esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale nei settori di impiego di cui all'articolo 76.
5. Il personale con la qualifica di operatore esperto che abbia maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente tecnico coordinatore nei settori di impiego di cui all'articolo 76.
6. Il personale con la qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale che abbia maturato due anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente tecnico coordinatore nei settori di impiego di cui all'articolo 76.
7. Il personale con la qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale che abbia maturato dieci anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di assistente tecnico coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale nei settori di impiego di cui all'articolo 76.
8. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
9. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 222

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici nei settori di impiego amministrativo-contabile, informatico, scientifico)

1. Il personale con la qualifica di assistente è inquadrato nella istituita qualifica di coadiutore tecnico esperto nei settori di impiego di cui all'articolo 76.
2. Il personale con la qualifica di assistente con l'attribuzione di uno scatto convenzionale e con la denominazione di «capo» è inquadrato nella istituita qualifica di viceispettore tecnico con l'attribuzione di uno scatto convenzionale nei settori di impiego di cui all'articolo 76.
3. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
4. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo è riconosciuta, ai fini della



progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, la sola anzianità maturata ai sensi dell'articolo 247.

Art. 223

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici dei settori di impiego amministrativo – contabile, informatico, scientifico)

1. Il personale immesso nel ruolo degli ispettori logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico negli anni 2024 e 2025, che alla data del 1° gennaio 2026 riveste la qualifica di ispettore logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore tecnico capo nel corrispondente settore di impiego di cui all'articolo 76.
2. Il personale immesso nel ruolo degli ispettori negli anni dal 2019 al 2023, che alla data del 1° gennaio 2026 riveste la qualifica di ispettore logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore tecnico capo con l'attribuzione di uno scatto convenzionale nel corrispondente settore di impiego di cui all'articolo 76.
3. Il personale con la qualifica di ispettore esperto, ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, ispettore coordinatore e ispettore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, è inquadrato nella istituita qualifica di sostituto direttore tecnico con l'attribuzione di uno scatto convenzionale nel corrispondente settore di impiego di cui all'articolo 76.
4. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo è riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, la sola anzianità maturata ai sensi dell'articolo 247 del presente decreto.

Art. 224

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari)

1. Il personale con la qualifica di ispettore sanitario è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore sanitario.
2. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli e qualifiche del personale che espleta funzioni tecniche.
3. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 225

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo di rappresentanza degli orchestrali della banda musicale dei vigili del fuoco)

1. Il personale con la qualifica di orchestrale che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale.
2. Il personale con la qualifica di orchestrale, che abbia maturato quattro anni di effettivo



servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale esperto.

3. Il personale con la qualifica di orchestrale esperto, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica orchestrale esperto.

4. Il personale con la qualifica di orchestrale esperto, che abbia maturato tre anni e meno di diciotto anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

5. Il personale con la qualifica di orchestrale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

6. Il personale con la qualifica di orchestrale esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, che abbia maturato tre anni e meno di trenta anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale superiore.

7. Il personale con la qualifica di orchestrale superiore che abbia meno di sette anni di effettivo servizio nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale superiore.

8. Il personale con la qualifica di orchestrale superiore che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale superiore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

9. Il personale con la qualifica di orchestrale superiore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale è inquadrato nella istituita qualifica di orchestrale superiore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

9. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

10. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 226

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo di rappresentanza di maestro direttore della banda musicale dei vigili del fuoco)

1. Il personale con la qualifica di maestro direttore che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore.

2. Il personale con la qualifica di maestro direttore che abbia maturato quattro anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del primo scatto convenzionale.

3. Il personale con la qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del primo scatto convenzionale che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del primo scatto convenzionale.

4. Il personale con la qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del primo scatto convenzionale che abbia maturato tre anni e meno di diciotto anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale.

5. Il personale con la qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del secondo scatto



convenzionale che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale.

6. Il personale con la qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale che abbia maturato tre anni e meno di trenta anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del terzo scatto convenzionale.

7. Il personale con la qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del terzo scatto convenzionale che abbia meno di sette anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del terzo scatto convenzionale.

8. Il personale con la qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del terzo scatto convenzionale che abbia maturato sette anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del quarto scatto convenzionale.

9. Il personale con la qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del quarto scatto convenzionale che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di maestro direttore con l'attribuzione del quarto scatto convenzionale.

10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

11. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 227

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo di rappresentanza degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse)

1. Il personale con la qualifica di atleta che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta.

2. Il personale con la qualifica di atleta che abbia maturato quattro anni e meno di dieci anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta con l'attribuzione del primo scatto convenzionale.

3. Il personale con la qualifica di atleta con l'attribuzione del primo scatto convenzionale che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta con l'attribuzione del primo scatto convenzionale.

4. Il personale con la qualifica di atleta con l'attribuzione del primo scatto convenzionale che abbia maturato tre anni e meno di diciotto anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale.

5. Il personale con la qualifica di atleta con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale.

6. Il personale con la qualifica di atleta con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale che abbia maturato tre anni e meno di trenta anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta con l'attribuzione del terzo scatto convenzionale.

7. Il personale con la qualifica di atleta con l'attribuzione del terzo scatto convenzionale che abbia meno di sette anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta con l'attribuzione del terzo scatto convenzionale.

8. Il personale con la qualifica di atleta con l'attribuzione del terzo scatto convenzionale che



abbia maturato sette anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta con l'attribuzione del quarto scatto convenzionale.

9. Il personale con la qualifica di atleta con l'attribuzione del quarto scatto convenzionale che abbia maturato trenta anni di effettivo servizio nel ruolo, è inquadrato nella istituita qualifica di atleta con l'attribuzione del quarto scatto convenzionale.

10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

11. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 228

(Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli dei direttivi operativi)

1. Il personale con la qualifica di vicedirettore, che abbia meno di un anno di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore in prova.

2. Il personale con la qualifica di vicedirettore, che abbia maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore.

3. Il personale con la qualifica di direttore, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore.

4. Il personale con la qualifica di direttore, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente.

5. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente, che abbia meno di dodici anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente.

6. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente, che abbia maturato dodici anni e meno di venti anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a 12 anni.

7. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a sedici anni che abbia maturato sedici anni e meno di venti anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a 12 anni.

8. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a ventisei anni è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a 20 anni.

9. Il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

10. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 229

(Inquadramento nelle qualifiche dei ruoli dei direttivi tecnici)

1. Il personale con la qualifica di vicedirettore logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, che abbia meno di un anno di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore tecnico in prova nei corrispondenti settori di impiego di cui



all'articolo 140.

2. Il personale con la qualifica di vicedirettore logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, che abbia maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore tecnico nei corrispondenti settori di impiego di cui all'articolo 140.

3. Il personale con la qualifica di direttore logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore tecnico nei corrispondenti settori di impiego di cui all'articolo 140.

4. Il personale con la qualifica di direttore logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, che abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico nei corrispondenti settori di impiego di cui all'articolo 140.

5. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, che abbia meno di dodici anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico nei corrispondenti settori di impiego di cui all'articolo 140.

6. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico, che abbia maturato dodici anni e meno di venti anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico nei corrispondenti settori di impiego di cui all'articolo 140.

7. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a sedici anni logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico che abbia maturato sedici anni e meno di venti anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico nei corrispondenti settori di impiego di cui all'articolo 140.

8. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a ventisei anni logistico-gestionale, informatico e tecnico-scientifico che abbia maturato venti anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente tecnico nei corrispondenti settori di impiego di cui all'articolo 140.

9. Il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza.

10. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 230

(Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei direttivi medici)

1. Il personale con la qualifica di vicedirettore sanitario, che abbia meno di sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di vicedirettore medico.

2. Il personale con la qualifica di vicedirettore sanitario, che abbia maturato sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore medico.

3. Il personale con la qualifica di direttore sanitario, che abbia meno di sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore medico.

4. Il personale con la qualifica di direttore sanitario, che abbia maturato sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente medico.



5. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente sanitario, che abbia meno di nove anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente medico.
6. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente sanitario con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a sedici anni, che abbia maturato nove anni e meno di diciassette anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente medico con l'attribuzione del primo scatto convenzionale a nove anni.
7. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente sanitario con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a ventisei anni, che abbia maturato diciassette anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive, è inquadrato nella istituita qualifica di direttore vicedirigente medico con l'attribuzione del secondo scatto convenzionale a diciassette anni.
8. Il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
9. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Art. 231

(Inquadramento del personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento nei ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il personale dei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, inserito nel:
 - a) ruolo dei vigili del fuoco AIB è inquadrato nelle istituite corrispondenti qualifiche del ruolo dei vigili del fuoco del ruolo operativo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB è inquadrato nelle istituite corrispondenti qualifiche del ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi del ruolo operativo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - c) ruolo degli ispettori antincendi AIB è inquadrato nelle istituite corrispondenti qualifiche del ruolo degli ispettori e dei vicedirettori antincendi del ruolo operativo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
 - d) ruolo dei direttivi speciali antincendi AIB è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.
2. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo è impiegato presso i settori antincendio boschivo istituiti nei comandi regionali dei vigili del fuoco nonché presso le sedi di colonna mobile sul territorio provinciale.
3. Il personale è inquadrato secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
4. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, ai fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento.

Capo II
Concorsi straordinari

Art. 232

(Concorsi straordinari a direttore, direttore tecnico settore amministrativo-contabile e direttore tecnico settore informatico)



1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono banditi i seguenti concorsi straordinari, nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente:

a) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e del titolo abilitativo di cui all'articolo 137 del presente decreto;

b) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore tecnico, settore d'impiego amministrativo-contabile, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico, settore di impiego amministrativo-contabile, di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5;

c) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 3 posti, per l'accesso alla qualifica di direttore tecnico, settore d'impiego informatico, riservato al personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico, settore di impiego informatico, di cui all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso di laurea magistrale ad indirizzo informatico, da individuarsi con decreto di cui al comma 5.

2. Non è ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il personale che, nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.

3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 è ammesso a frequentare corsi di formazione, che si concludono con un esame finale. Il personale che abbia superato l'esame finale è immesso, rispettivamente, nelle qualifiche di direttore, direttore tecnico settore amministrativo-contabile e direttore tecnico settore d'impiego informatico, permanendo nella qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di sei anni. Nel caso di mancato superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

4. L'assegnazione alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.

5. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi, le classi di laurea magistrale prescritte per l'ammissione ai concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), le prove di esame, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, i criteri di formazione delle graduatorie finali, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali ed i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso.

Capo III



Disposizioni transitorie

Art. 233

(Disposizioni transitorie per le progressioni in carriera)

1. Le disposizioni concernenti la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento ovvero il completamento di specifici percorsi formativi per il passaggio alle qualifiche superiori, nonché le disposizioni concernenti il possesso di specifici requisiti ed abilitazioni per il passaggio alle qualifiche superiori del personale specialista di cui all'articolo 25, e, in particolare, gli articoli 8, 9, 12, 14, 15, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 84, 85, 92, 93, 99, 101, 103, 111, 113, 152, 153, 154, 165 e 166 si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei provvedimenti di attuazione previsti nelle medesime disposizioni che devono essere adottati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni concernenti la valutazione del personale di cui all'articolo 126 per il passaggio alle qualifiche superiori si applicano decorso un triennio dalla data di adozione dei decreti del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile previsti nelle medesime disposizioni.
3. Il decreto del Capo del Dipartimento di cui all'articolo 126, comma 7, è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Nelle more continuano ad applicarsi le relative disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in quanto compatibili e, in particolare, gli articoli 8, 9, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 72, 74, 78, 79, 82, 84, 86, 90, 91, 94, 96, 98, 102, 103, 106, 108, 110, 120, 122, 134, 146, 147, 158, 159, 167, 168, 176, 177, 183, 184, 193 e 194.

Art. 234

(Disposizioni transitorie per le procedure concorsuali)

1. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi del presente decreto, resta salvo l'accesso alle qualifiche dei ruoli previsti dal presente decreto legislativo per i candidati collocati in posizione utile nelle vigenti graduatorie dei relativi concorsi pubblici banditi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo IV

Disposizioni economico-finanziarie

Art. 235

(Indennità per il personale dei ruoli specialistici delle telecomunicazioni e incremento dei fondi incentivanti del personale)

1. A decorrere dall'anno 2026, con il procedimento negoziale di cui all'articolo 130 del presente decreto, vengono definiti: a) la previsione di istituti retributivi accessori volta a valorizzare l'impiego tecnico-operativo e la qualificazione del personale inquadrato nei ruoli specialistici delle telecomunicazioni, di cui agli articoli 25, comma 1, lettera c) e 148, comma 1, lettera c) del presente decreto; b) la previsione di benefici economici finalizzati al



mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza dal titolo abilitativo allo svolgimento delle attività specialistiche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 e il fondo di produttività di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno, 2022, n. 120, sono incrementati, rispettivamente, di euro 311.321 e di euro 4.172 a decorrere dall'anno 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione.

3. Il fondo di produttività di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120 e il fondo di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 destinati al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati dalle risorse rispettivamente indicate nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 236

(Clausola di salvaguardia retributiva)

1. Nelle ipotesi in cui il personale del Corpo nazionale, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal presente decreto, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi, la differenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Art. 237

(Trattamento economico)

1. Dalla data del 1° gennaio 2026, le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissate nella Tabella C, allegata al presente decreto, come integrate dai decreti del Presidente della Repubblica 23 giugno 2025, n. 124 e n. 125. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta Tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e dell'articolo 236 del presente decreto.

TITOLO V

Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

Art. 238

(Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)

1. Al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 1, le lettere a), b), c) ed f) sono abrogate;



- 2) al comma 2, le parole: *«Il personale già inquadrato nei ruoli ad esaurimento AIB secondo le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è reinquadrato nei ruoli e nelle qualifiche istituite con il presente articolo ai sensi del titolo VI, capo I, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e mantiene la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo.»* sono soppresse;
 - 3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al personale di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo, viene attribuito un primo scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2026. Al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2034.»;
 - 4) il comma 4 è abrogato;
- b) all'articolo 13-bis, al comma 1:
- 1) la lettera c) è sostituita dalla seguente: *«c) ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico dei settori d'impiego amministrativo-contabile e informatico;»;*
 - 2) dopo la lettera e), è inserita la seguente:
«f) ruolo ad esaurimento degli ispettori specialisti delle telecomunicazioni.»;
- c) all'articolo 13-ter:
- 1) al comma 11, le parole *«pari o»* sono soppresse;
 - 2) al comma 12, le parole *«pari o»* sono soppresse;
 - 3) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. Al personale di cui al presente articolo viene attribuito un primo scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2026. Al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2034.»;
 - 4) al comma 17, primo periodo, le parole: *«, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,»* sono soppresse;
 - 5) il comma 19 è abrogato;
- d) all'articolo 13-quater:
- 1) al comma 10, le parole *«pari o»* sono soppresse;
 - 2) al comma 11, le parole *«pari o»* sono soppresse;
 - 3) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Al personale di cui al presente articolo viene attribuito un primo scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2026. Al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2034.»;
 - 4) al comma 17, le parole: *«; svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta»* sono soppresse;
 - 5) il comma 19 è abrogato;
- e) all'articolo 13-quinquies:
- 1) al comma 9, le parole *«pari o»* sono soppresse;
 - 2) al comma 10, le parole *«pari o»* sono soppresse;
 - 3) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Al personale di cui al presente articolo viene attribuito un primo scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2026. Al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2034.»;
 - 4) al comma 15, le parole: *«; svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta»* sono soppresse;



- 5) il comma 17 è abrogato;
- f) all'articolo 13-sexies:
- 1) al comma 9, le parole «*pari o*» sono soppresse;
 - 2) al comma 10, le parole «*pari o*» sono soppresse;
 - 3) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Al personale di cui al presente articolo viene attribuito un primo scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2026. Al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2034.».
 - 4) al comma 15, le parole: «; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta» sono soppresse;
 - 5) il comma 17 è abrogato;
- g) all'articolo 13-septies:
- 1) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni degli altri ruoli dei direttivi speciali del personale specialista in materia di progressione in carriera ed è attribuito un primo scatto alla data del 1° gennaio 2026. Al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2034.»;
 - 2) al comma 13, le parole: «; svolge le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta» sono soppresse;
 - 3) il comma 15 è abrogato;
- h) all'articolo 13-octies:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «*Ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico, settori d'impiego amministrativo-contabile e informatico*»;
 - 2) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. In un'apposita sezione del comparto di negoziazione del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti i seguenti ruoli ad esaurimento del personale tecnico, settore d'impiego amministrativo-contabile e informatico:
a) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico, settore d'impiego amministrativo-contabile, articolato nelle seguenti qualifiche:
1) vicedirettore tecnico speciale, settore d'impiego amministrativo-contabile;
2) direttore tecnico speciale, settore d'impiego amministrativo-contabile;
3) direttore coordinatore tecnico speciale, settore d'impiego amministrativo-contabile;
b) Ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali del personale tecnico, settore d'impiego informatico, articolato nelle seguenti qualifiche:
1) vicedirettore tecnico speciale, settore d'impiego informatico;
2) direttore tecnico speciale, settore d'impiego informatico;
3) direttore coordinatore tecnico speciale, settore d'impiego informatico.».
 - 3) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. La promozione alle qualifiche di direttore tecnico speciale dei settori d'impiego amministrativo-contabile e informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai vicedirettori tecnici speciali dei settori d'impiego amministrativo-contabile e informatico che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria.».



- 4) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La promozione alle qualifiche di direttore coordinatore tecnico speciale dei settori d'impiego amministrativo-contabile e informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, rispettivamente, ai direttori tecnici speciali dei settori d'impiego amministrativo-contabile e informatico che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente, non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria.»;
 - 5) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Al personale di cui al presente articolo viene attribuito un primo scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2026. Al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale alla data del 1° gennaio 2034.»;
 - 6) al comma 17, primo periodo:
 6.1) le parole *«ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,»* sono soppresse;
 6.2) le parole *«logistico-gestionali,»* sono sostituite dalle seguenti: *«amministrativo-contabili,»;*
 - 7) al comma 18, primo periodo, le parole *«ferma restando la sovraordinazione funzionale del personale appartenente ai ruoli di cui all'articolo 162 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,»* sono soppresse.
 - 8) il comma 20 è abrogato.
- i) all'articolo 13-novies:
- 1) al comma 2, le parole:
«Il medesimo personale conserva il diritto ad indossare le uniformi e i fregi e svolge le funzioni di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.» sono soppresse;
- l) all'articolo 13-decies:
- 1) al comma 2 le lettere a) e b) sono abrogate;
 - 2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il corso di formazione dirigenziale è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.»;
 - 3) al comma 7:
 3.1) dopo la parola *«ruolo»* le parole *«tecnico-professionale»* sono sostituite dalla seguente: *«tecnico»;*
 3.2) dopo la parola *«dirigenti»*, la parola *«sanitari»* è sostituita dalla seguente: *«medici»;*
- m) all'articolo 13-undecies:
- 1) al comma 2, le parole *«Il medesimo personale conserva il diritto ad indossare le uniformi e i fregi e svolge le funzioni di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.»* sono soppresse;
- n) all'articolo 13-duodecies:
- 1) al comma 1 dopo la parola *«ruolo»* le parole *«tecnico-professionale»* sono sostituite dalla seguente: *«tecnico»;*
 - 2) al comma 2 le lettere a) e b) sono abrogate;
 - 3) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il corso di formazione dirigenziale è finalizzato a perfezionare le conoscenze necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.»;



- 4) al comma 7, dopo le parole «ruolo» le parole «tecnico-professionale» sono sostituite dalla seguente: «tecnico».

o) dopo l'articolo 13-*duodecies* è inserito il seguente:

«Art. 13-terdecies

(Ruolo ad esaurimento degli ispettori e dei sostituti direttori della specialità delle telecomunicazioni)

1. In una apposita sezione del comparto di negoziazione del personale operativo, specialista, tecnico e di rappresentanza è istituito il ruolo ad esaurimento degli ispettori della specialità delle telecomunicazioni, articolato nelle seguenti qualifiche:
 - a) ispettore specialista delle telecomunicazioni ad esaurimento;
 - b) ispettore capo specialista delle telecomunicazioni ad esaurimento;
 - c) sostituto direttore specialista delle telecomunicazioni ad esaurimento.
2. Il personale immesso nel ruolo degli ispettori negli anni 2024 e 2025, che alla data del 1° gennaio 2026 riveste la qualifica di ispettore informatico che espleta le funzioni specialistiche nel settore delle telecomunicazioni, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore capo specialista delle telecomunicazioni ad esaurimento.
3. Il personale immesso nel ruolo degli ispettori negli anni dal 2019 al 2023, che alla data del 1° gennaio 2026 riveste la qualifica di ispettore informatico che espleta le funzioni specialistiche nel settore delle telecomunicazioni, è inquadrato nella istituita qualifica di ispettore capo specialista delle telecomunicazioni ad esaurimento con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
4. Il personale con la qualifica di ispettore esperto, ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, ispettore coordinatore e ispettore coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale informatico che espleta le funzioni specialistiche nel settore delle telecomunicazioni, è inquadrato nella istituita qualifica di sostituto direttore specialista delle telecomunicazioni ad esaurimento con l'attribuzione di uno scatto convenzionale.
5. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
6. La promozione alla qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore capo ad esaurimento è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di specialista delle telecomunicazioni ispettore ad esaurimento, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento e che, nel triennio precedente il relativo scrutinio non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia.
7. È attribuito uno scatto convenzionale al personale con la qualifica di ispettore capo specialista delle telecomunicazioni ad esaurimento che abbia maturato sei anni di effettivo servizio nella qualifica e che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, in caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.
8. La promozione alla qualifica di sostituto direttore specialista delle telecomunicazioni ad esaurimento è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con la qualifica di ispettore capo specialista delle telecomunicazioni ad esaurimento che nel triennio precedente lo scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria e una valutazione media inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite



secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia e che alla data del medesimo scrutinio sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abbia maturato quattordici anni di effettivo servizio nella qualifica;
- b) abbia frequentato con profitto i corsi di abilitazione e qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del Capo del Dipartimento.

9. È attribuito uno scatto convenzionale al sostituto direttore specialista delle telecomunicazioni ad esaurimento che abbia maturato dodici anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria, che non sia stato sospeso cautelativamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare più grave di quella pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo.

10. Il personale di cui al presente articolo, al compimento di 60 anni di età, su domanda, può essere dispensato dal servizio di soccorso tecnico urgente.

11. Il personale di cui al presente articolo espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche ad integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.

12. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel ruolo di cui al comma 1, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nelle qualifiche iniziali nel ruolo degli ispettori tecnici settore d'impiego informatico.».

Art. 239

(Modifiche al Capo IV e al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)

1. Al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Norma transitoria per i passaggi di qualifica»;
- 2) al comma 1 le parole: «Si applica l'articolo 243, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» sono soppresse;
- 3) i commi 2,3,4, e 5 sono abrogati.

b) l'articolo 14-*bis* è abrogato;

c) l'articolo 14-*ter* è abrogato;

d) all'articolo 14-*quater*:

- 1) i commi 1 e 2 sono abrogati;
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Ai fini del computo del periodo di nove anni di effettivo servizio previsto per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso al ruolo dei dirigenti tecnici del settore amministrativo-contabile, del settore informatico e della comunicazione, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, si tiene conto anche del servizio prestato nei rispettivi ruoli dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori del previgente ordinamento.»;

e) l'articolo 14-*quinqies* è abrogato;

f) all'articolo 14-*sexies* i commi 2 e 3 sono abrogati;

g) l'articolo 14-*septies* è abrogato.

2. Al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) all'articolo 18:
- 1) il comma 1 è abrogato;
 - 2) al comma 2 le parole “capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” sono sostituite dalle seguenti: “Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
 - 3) il comma 4 è abrogato.

Titolo VI

Disposizioni comuni al personale dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97

Art. 240

(Disposizioni comuni al personale dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97)

1. Il personale di cui agli articoli 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinqüies*, 13-*sexies*, 13-*septies*, 13-*octies* e 13-*terdecies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è valutato annualmente ai sensi dell'articolo 126 del presente decreto.
2. Il personale di cui all'articolo 13-*quater*, comma 17, e all'articolo 13-*quinqüies*, comma 15, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, svolge le funzioni di cui all'articolo 26 del presente decreto, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta.
3. Il personale di cui all'articolo 13-*sexies*, comma 15, e all'articolo 13-*septies*, comma 13, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, svolge le funzioni di cui all'articolo 43 del presente decreto, nell'ambito delle materie attinenti alla specialità posseduta.
4. Il personale di cui all'articolo 13-*novies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ha il diritto ad indossare le uniformi e i fregi e svolge le funzioni di cui all'articolo 161 del presente decreto. Allo stesso personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 169 del presente decreto.
5. Il personale di cui agli articoli 13-*decies* e 13-*duodecies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, non è ammesso allo scrutinio se nei tre anni precedenti il medesimo ha riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 172 del presente decreto un punteggio inferiore a ottanta.
6. Il personale di cui all'articolo 13-*undecies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, ha il diritto ad indossare le uniformi e i fregi e svolge le funzioni di cui all'articolo 144 del presente decreto. Allo stesso personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 158 del presente decreto.
7. Al personale inquadrato ai sensi dell'articolo 13-*terdecies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, è riconosciuta, ai fini della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione dello scatto convenzionale, la sola anzianità maturata ai sensi dell'articolo 247 del presente decreto.



8. Per i passaggi di qualifica di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si applica l'articolo 213, comma 3, del presente decreto.

9. Il personale inquadrato ai sensi dei commi da 2 a 7 dell'articolo 13-*octies* del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, assume le corrispondenti nuove denominazioni di cui all'articolo 238, comma 1, lettera h), numero 2), del presente decreto.



Titolo VII
Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Art. 241

(Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139)

Al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono apportate le modificazioni di cui ai commi seguenti.

1. All'articolo 1, comma 2, le parole «*dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225*», sono sostituite dalle seguenti: «*dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1*».

2. All'articolo 2:

a) al comma 1:

- 1) le parole «*successive modificazioni,*» sono soppresse;
- 2) le parole «*della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398*», sono sostituite con le seguenti: «*del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78*»;

b) al comma 2:

- 1) alla lettera a), le parole da «*direzioni*» a «*istituite*» sono sostituite dalle seguenti: «*comandi regionali dei vigili del fuoco, di livello dirigenziale generale, istituiti*»;
- 2) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
«*a-bis) direzioni centrali di coordinamento interregionale dei vigili del fuoco, di livello dirigenziale generale, istituite per assicurare una maggiore prossimità sull'intero territorio nazionale con le strutture territoriali del Corpo nazionale sulle seguenti materie: gestione delle Commissioni mediche ospedaliere per l'accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio; indirizzo e coordinamento delle attività sportive agonistiche e giovanili, svolte dai gruppi sportivi dei vigili del fuoco e di quelle amatoriali presso i comandi, compresa l'organizzazione delle manifestazioni sportive di interesse territoriale; supporto alle strutture territoriali in materia di igiene e sicurezza del lavoro; relazioni con il pubblico e comunicazione istituzionale; svolgimento a supporto delle strutture territoriali di funzioni gestionali delegate dal Capo del Dipartimento e dal Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;*»;
- 3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«*b) comandi provinciali dei vigili del fuoco, di livello dirigenziale non generale, e comando metropolitano dei vigili del fuoco di Roma di livello dirigenziale generale, istituiti per l'espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all'articolo 1;*»;
- 4) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«*c) distretti di colonna mobile, distaccamenti permanenti e volontari, posti di vigilanza e presidi rurali, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali e metropolitano;*»;

c) al comma 3:

- 1) la parola «*emanato*» è sostituita con le seguenti: «*da emanare*»;
- 2) dopo le parole «*sono determinate*» sono inserite le seguenti: «*le funzioni, i compiti,*»;



- 3) le parole «*lettera a)*» sono sostituite dalle seguenti: «*lettere a) e a-bis)*»;
- 4) dopo le parole «*dirigenziale non generale*» sono inserite le seguenti: «*e del comando metropolitano*»;
- 5) le parole «*lettera c) e lettera d)*» sono sostituite dalle seguenti: «*lettere c) e d)*».

3. All'articolo 3:

a) la rubrica è così modificata: «*Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*»;

b) al comma 1:

- 1) le parole «*capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*» sono sostituite con le seguenti: «*Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*»;
- 2) alla lettera a):
 - 2.1) le parole da «*secondo*» a «*n. 398,*», sono soppresse;
 - 2.2) dopo le parole «*Dipartimento dei vigili del fuoco*» è inserito il segno di interpunzione «*,,*»;
- 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«*b-bis) presiede il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici,*»;
- 4) alla lettera e-bis):
 - 4.1) le parole da «*fatto salvo*» a «*n. 401,*» sono soppresse;
 - 4.2) le parole «*all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,*» sono sostituite dalle seguenti: «*all'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1,*»;
- 5) alla lettera e-quinquies), le parole «*nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali*» sono sostituite dalle seguenti: «*dei vigili del fuoco*».

4. Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«*Art. 3-bis*
(*Distretti di colonna mobile*)

1. Per le esigenze organizzative dei Comandi provinciali e metropolitano e per favorire l'espletamento delle competenze di protezione civile attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Ministero dell'interno promuove la costituzione di distretti di colonna mobile in rapporto agli ambiti territoriali e organizzativi richiamati all'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

2. Nell'ambito delle pianificazioni emergenziali di competenza, le regioni, per il tramite dei comuni interessati, rendono disponibili, su richiesta dei comandi regionali, specifiche aree attrezzate, qualora individuate dalla pianificazione di protezione civile, per l'installazione temporanea di campi base da utilizzare per l'ammassamento delle risorse strumentali e la sistemazione logistica del contingente delle colonne mobili dei vigili del fuoco impiegato in caso di calamità. I campi base sono inseriti nei piani comunali di protezione civile.».



5. All'articolo 4:

a) al comma 1:

- 1) dopo le parole «distaccamenti volontari,» sono inserite le seguenti: *«ispirati ai principi di solidarietà territoriale e di impegno civile verso le comunità,»;*
- 2) le parole «ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato» sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Presso i distaccamenti volontari possono essere istituiti gruppi giovanili per la promozione e la diffusione della cultura della sicurezza e del volontariato nei servizi antincendi.»;

c) al comma 2, le parole «e gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: *«, gli enti locali e gli enti del terzo settore».*

6. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

*«Art. 4-bis
(Presidi rurali)*

1. Per agevolare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1 e ridurre i tempi di risposta in caso di emergenze o di calamità naturali in aree remote o a bassa densità abitativa, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, promuove la costituzione, a carattere permanente o temporaneo, di presidi rurali, ad integrazione del dispositivo ordinario di soccorso pubblico territoriale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali che ne facciano richiesta.».

7. All'articolo 6:

a) al comma 1, le parole da «e per le necessità» a «relativa al personale volontario del Corpo nazionale», sono sostituite con le seguenti: *«e per le attività di rappresentanza, di formazione e di diffusione della cultura della sicurezza, anche in favore dei gruppi giovanili istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio con le modalità indicate nella sezione II del presente capo. L'attività di rappresentanza, di formazione e di diffusione della cultura della sicurezza anche in favore dei gruppi giovanili è svolta dal personale volontario a titolo gratuito.»;*

b) al comma 2 le parole da «Al medesimo personale» a «metropolitano» sono sostituite dalle seguenti: *«Ai fini del presente decreto, il medesimo personale che espleta compiti operativi nell'esercizio delle proprie funzioni è agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e gode dei benefici ivi previsti»;*

c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Per lo svolgimento dei servizi, il personale volontario opera alle dipendenze del Comandante provinciale o metropolitano, tenendo conto delle direttive impartite dal Comandante regionale.»



2-ter. Il personale volontario di cui all'articolo 6, comma 1, non è vincolato da rapporto di lavoro né di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti la necessità in conformità a quanto disposto nel presente capo.

2-quater. Per l'espletamento di particolari compiti tecnici e scientifici o di ricerca specialistica possono essere conferiti incarichi anche ad esperti esterni alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono avere una durata superiore a un anno; possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. È comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse. Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilità che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle predette ipotesi di esclusione. Il conferimento dell'incarico è, altresì, subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente. Il compenso è stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e in deroga al limite di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è autorizzata la spesa di euro 100 mila per l'anno 2026, di euro 63.998 per l'anno 2027 e di euro 300 mila a decorrere dall'anno 2028. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli incarichi conferiti a titolo gratuito.».

8. All'articolo 7, nella rubrica, la parola «opera» è sostituita dalla seguente: «Opera».

9. All'articolo 8:

a) il comma 1 è così modificato:

«1. Coloro che intendono prestare servizio in qualità di volontari del Corpo nazionale per le necessità dei distaccamenti volontari, ne fanno richiesta ai fini dell'iscrizione in qualità di aspiranti volontari. L'iscrizione è subordinata all'individuazione della data di avvio del periodo di addestramento iniziale.»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'aspirante volontario, a seguito del superamento del periodo di addestramento iniziale, viene confermato nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari, con la qualifica di vigile volontario e viene impiegato nei servizi d'istituto.

1-ter. Coloro che intendono essere iscritti in qualità di volontari del Corpo nazionale nell'apposito elenco istituito per la partecipazione alle attività di rappresentanza, di formazione e di diffusione della cultura della sicurezza, ne fanno richiesta per essere impiegati, a seguito dell'iscrizione, nei predetti compiti.»;

c) al comma 2:



- 1) dopo le parole «*addestramento iniziale*» sono inserite le seguenti: «*e periodico, la formazione*»;
- 2) dopo le parole «*sanzioni disciplinari*» espungere la parola: «*applicabili*»;
- d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«*3. Al personale volontario, nel periodo di impiego, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di doveri e responsabilità previste per il personale di ruolo. Al personale volontario iscritto per le necessità dei distaccamenti volontari, che espleta compiti operativi, si applicano, altresì, le disposizioni relative alle attribuzioni e alle responsabilità previste per il personale di ruolo di corrispondente qualifica.*»;
- e) al comma 4, la parola «*richiamo*» è sostituita con la seguente: «*impiego*».

10. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

*«Art. 9
(Servizio del personale volontario)*

1. Il personale volontario di cui all'articolo 8, comma 1, può prestare servizio temporaneo per attività di soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi che, per intensità ed estensione, ne richiedono l'apporto e può essere destinato in qualsiasi località.

2. Il personale di cui al comma 1 può inoltre prestare servizio:

- a) per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale connesse al servizio di soccorso pubblico;*
- b) per frequentare corsi di formazione secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno;*

3. Al personale volontario può essere affidata, con provvedimento del Comandante provinciale o metropolitano, la custodia dei distaccamenti, dandone comunicazione al Comandante regionale. L'incaricato della custodia ha l'obbligo di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento dalla sala operativa del comando di appartenenza e di dare l'allarme; è tenuto inoltre alla manutenzione ordinaria dei locali ed alla conservazione del materiale, dei mezzi e delle attrezzature antincendio di pertinenza della sede.».

11. All'articolo 10:

- a) al comma 1, le parole «*richiamato in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale richiamo*» sono sostituite con le seguenti: «*in servizio temporaneo, per l'intera durata di tale periodo, nelle ipotesi di cui all'articolo 9, commi 1 e 2 lettera a) e per l'addestramento periodico obbligatorio per il mantenimento della capacità operativa*»;
- b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«*1-bis. Al personale volontario chiamato a prestare servizio temporaneo, per l'intera durata di tale periodo, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), spetta il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica, il trattamento di missione e i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario. Il*



presente comma non si applica all'addestramento iniziale di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del presente decreto.»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli infortuni e le infermità contratte per causa diretta e immediata di servizio ricomprendono altresì gli infortuni e le infermità contratte durante la formazione iniziale, gli addestramenti periodici, i corsi di formazione, l'attività svolta in itinere e le attività svolte per le esigenze dei distaccamenti volontari.».

12. All'articolo 11:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il personale volontario del Corpo nazionale è tenuto ai medesimi obblighi di servizio del personale di ruolo ed è assoggettato alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) rimprovero verbale;*
- b) rimprovero scritto;*
- c) sospensione dal servizio da un mese a cinque anni;*
- d) radiazione.»;*

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Anche prima che sia concluso o iniziato il procedimento disciplinare, il personale volontario può essere sospeso con decreto ministeriale, per gravi motivi, ovvero nel caso in cui sia sottoposto a procedimento penale per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o beni o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata, nonché per reati di natura corruttiva, in materia di stupefacenti, contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione. In relazione alla gravità del fatto o del contesto ambientale, il personale volontario può essere assegnato ad altro distaccamento nel caso del personale iscritto nell'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari, con provvedimento del Comandante regionale che ne dà immediata comunicazione al competente ufficio del Dipartimento.».

13. Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

*«Art. 11-bis
(Radiazione)*

1. Il personale volontario incorre nella radiazione, esclusa qualunque procedura disciplinare, in caso di sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposi per i quali è stabilita una pena detentiva non inferiore a due anni di reclusione, o in caso di destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica amministrazione.».

14. All'articolo 12:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Si prescinde dal requisito del limite di età di cui al comma 1, per il personale volontario iscritto nell'apposito elenco istituito per la partecipazione alle attività di rappresentanza di interesse del Corpo nazionale, di formazione ovvero a quelle di diffusione della cultura della sicurezza»;



b) al comma 2:

- 1) le parole «è esonerato dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: *«iscritto per le necessità dei distaccamenti volontari è cancellato dall'elenco»;*
- 2) dopo le parole *«insufficiente rendimento»* sono soppresse le parole: *«e, previa diffida»;*
- 3) dopo la parola *«motivo»* sono aggiunte le seguenti: *«, nonché per sopravvenuta inidoneità psico-fisica permanente ed assoluta al servizio.».*

15. All'articolo 12-bis, comma 1, dopo le parole *«di cui all'articolo 6»* sono inserite le seguenti: *«, fermo restando quanto stabilito in relazione all'elenco istituito per la partecipazione alle attività di rappresentanza, formazione e diffusione della cultura della sicurezza».*

16. All'articolo 14:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il rilascio di pareri, di verbali, di atti di autorizzazione comunque denominati, in materia di prevenzione incendi per attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e per impianti, prodotti, materiali e apparecchiature»;

b) al comma 4, le parole *«per le attività produttive e per l'edilizia»* sono sostituite con le seguenti: *«previsti dalla normativa vigente».*

17. All'articolo 16:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2 presso le competenti strutture del Corpo nazionale. Le stesse strutture provvedono alla valutazione dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione delle attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami e procedure previste dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.»;

b) al comma 2, le parole da *«, incendiabili»* a *«esplodenti che»* sono sostituite dalle seguenti: *«combustibili o esplodenti, nonché le attività che per dimensioni o ubicazioni o altre ragioni»;*

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare con le stesse modalità di cui al comma 2, sono individuati i prodotti antincendio non marcati CE da sottoporre a controllo, la cui non conformità comporta, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni o comunque per la sicurezza dei consumatori, in relazione alla diffusione, alla rilevanza nella strategia antincendio e alle condizioni di impiego. Con lo stesso decreto, sono individuate le strutture del Corpo nazionale deputate ai relativi controlli, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure, agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività di commercializzazione ed al recupero ai



sensi di legge dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato.»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«In relazione ad attività di tipo complesso o innovativo, il comando può acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La competente struttura del Corpo nazionale acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni, le asseverazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o tecnici, iscritti in albi professionali, autorizzati ed inclusi, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.»;

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora l'esito del controllo sulle segnalazioni certificate evidenzi carenze dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, la competente struttura del Corpo adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dagli stessi prodotti, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro il termine di legge.»;

g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nel caso di commercializzazione di prodotti antincendio non marcati CE con caratteristiche difformi da quelle prescritte, si applica quanto previsto dai decreti di cui al comma 2-bis.»;

h) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I titolari delle attività di cui al comma 2 e i soggetti responsabili di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose presenti nelle attività e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente segnalate, secondo quanto disciplinato da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui ai commi 2 e 2-bis.».

18. All'articolo 18:

a) al comma 1:

- 1) al primo periodo, dopo la parola «comportamentali,» sono inserite le seguenti: «, affollamento rilevante»;
- 2) dopo la parola «rischio», sono inserite le seguenti: «in caso di incendio»;



- 3) dopo le parole «*misure tecniche di prevenzione*» è inserita la parola: «*incendi*»;
 - 4) al secondo periodo, dopo le parole «*misure di sicurezza*» è inserita la seguente: «*antincendio*» e, dopo la parola «*rischio*» sono inserite le seguenti: «*di incendio*»;
- b) al comma 2, la parola «*esclusi da*», è sostituita con le seguenti: «*sottoposte a*».
19. All'articolo 19:
- a) al comma 1, la parola «*anche*» è soppressa;
 - b) al comma 3, dopo le parole «*di rischio*», sono inserite le seguenti: «*di incendio*».
20. All'articolo 20:
- a) la rubrica è così sostituita:
«*Sanzioni e sospensione dell'attività*»;
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«*1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette alle procedure di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o l'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che implicano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, combustibili o esplosivi, nonché le attività che per dimensione, ubicazioni o altre ragioni comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, individuate con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.*»;
 - c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«*Chiunque, nelle certificazioni, asseverazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.*»;
 - d) al comma 3, le parole «*la richiesta*» sono sostituite dalle seguenti: «*l'attestazione*».
21. All'articolo 21:
- a) al comma 1, lettera a), le parole «*e esprime*» sono sostituite dalle seguenti: «*ed esprime*»;
 - b) al comma 2, le parole «*e al funzionamento*» sono soppresse.
 - c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«*3. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*»
22. All'articolo 22:
- a) al comma 1:
 - 1) le parole da «*ciascuna Direzione*» a «*difesa civile*» sono sostituite dalle seguenti:



- «ciascun Comando regionale dei vigili del fuoco»;
- 2) alla lettera a), dopo la parola «complesso», sono inserite le parole: «o innovativo»;
 - 3) dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente: «b-ter) opera in conformità alle disposizioni in materia di pericolo di incidenti rilevanti di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.»;
- b) al comma 3 le parole «e al funzionamento» sono soppresse.
- c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
 «4. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.»
23. L'articolo 22-bis è abrogato.
24. All'articolo 24:
- a) al comma 1:
 - 1) al primo periodo le parole «specialistico ed idonee» sono sostituite con le seguenti: «specialistico e idonee»;
 - 2) al secondo periodo, dopo le parole «anche internazionali» sono aggiunte le seguenti: «, anche allo scopo di sviluppare nuove tecnologie, migliorare le tecniche operative e diffondere la cultura della sicurezza»;
 - b) al comma 2:
 - 1) alla lettera a), le parole «dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1»;
 - 2) la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei ordinari e a pilotaggio remoto (APR);»;
 - 3) alla lettera c), la parola «batteriologiche» è sostituita dalla parola: «biologiche» e dopo le parole «della radioattività» la parola «del» è sostituita dalle seguenti: «presente sul»;
 - c) al comma 5, le parole: «Su richiesta degli organi competenti,» sono soppresse;
 - d) al comma 8:
 - 1) alla lettera a), la parola «batteriologiche» è sostituita dalla parola: «biologiche»;
 - 2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
 «b-bis) concorre alle attività di sicurezza pubblica;

 b-ter) concorre alle attività connesse alla sicurezza dello Stato;»;
 - e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
 «9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21



novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Il Corpo nazionale assicura, altresì, gli interventi tecnici di esclusiva competenza in materia di incendi di vegetazione ed interfaccia urbano-rurale. Al fine di elevare i livelli di efficacia degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Corpo nazionale, sulla base di apposite convenzioni, può mettere a disposizione delle regioni che ne facciano richiesta risorse umane, mezzi e attrezzature secondo modalità operative concordate. Le convenzioni di cui al presente comma definiscono le specifiche attività da svolgere ed i relativi oneri finanziari, derivanti dall'attuazione delle stesse, sono a carico delle regioni richiedenti, secondo quanto stabilito dalle convenzioni medesime. Ai fini della programmazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettere f) ed l), della legge 21 novembre 2000, n. 353, il Corpo nazionale favorisce l'alimentazione della banca dati sugli incendi di vegetazione non boschivi e di interfaccia urbano-rurale.»;

f) al comma 10:

- 1) dopo le parole «soccorso sanitario, il Corpo nazionale,» sono inserite le seguenti: «oltre all'ordinaria attività di soccorso pubblico svolta anche con la propria componente aerea,»;*
- 2) dopo le parole «le province autonome» sono espunte le seguenti: «utilizzando la propria componente aerea»;*

g) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

«14-bis. Nell'ambito dell'attività di soccorso tecnico urgente svolta dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le stesse, per favorire l'efficacia delle operazioni di soccorso, hanno la prerogativa di utilizzo prioritario di immagini satellitari, bande di comunicazione, nonché di acquisizione di dati e informazioni attinenti al contesto emergenziale e comunque disponibili da parte dei soggetti titolari, a cui compete l'obbligo di metterli a disposizione fino alla conclusione dell'emergenza, fermo restando il ruolo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri quale focal point nazionale per i programmi EMS Copernicus e IRIDE di osservazione della Terra che ne prevedono il coinvolgimento, ai fini dell'attivazione dei relativi servizi. Il Corpo nazionale utilizza i dati in possesso per le esigenze strettamente connesse alle attività di soccorso.

14-ter. Il Corpo nazionale concorre, nell'ambito del coordinamento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla predisposizione e alla messa a disposizione di moduli di soccorso mobilitabili nell'ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, per la cui preparazione e impiego sono stanziati, nei limiti delle previsioni di bilancio, appositi fondi.

14-quater. Per le finalità di istituto, le conseguenze delle operazioni di soccorso pubblico assicurate dal Corpo nazionale non sono valutabili ai fini della eventuale determinazione del danno ambientale.».



25. All'articolo 25, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. I servizi di certificazione e sorveglianza delle attività di salvataggio e antincendio resi dall'autorità di cui all'articolo 26, comma 1, negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, negli aeroporti di aviazione generale, aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici sono a titolo oneroso e comportano oneri finanziari a carico del soggetto o dell'ente che ne beneficia. Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, si provvede, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.».

26. All'articolo 26:

a) nella rubrica le parole «*Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale*» sono sostituite dalle seguenti: «*Attività di salvataggio e antincendio negli aeroporti e nelle aviosuperfici e di soccorso portuale*»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, negli aeroporti di aviazione generale, aviosuperfici, eliporti ed elisuperfici, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di regolazione tecnica, certificazione e sorveglianza, anche a fini interdittivi e sanzionatori, delle attività di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa internazionale, europea e nazionale.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con regolamento da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di intesa con i Ministeri e le autorità competenti, sono individuati i criteri e le procedure per le modificazioni all'elencazione degli aeroporti in Tabella A ed i parametri tecnici di riferimento per le modificazioni delle categorie antincendio ICAO degli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale.»;

d) al comma 3, dopo le parole «*l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)*» sono aggiunte le seguenti: «*, in conformità a quanto indicato nel comma 2-bis*»;

e) al comma 4 la parola «*comunitaria*» è sostituita dalle seguenti: «*internazionale, europea*»;

f) al comma 5, al secondo periodo, le parole da «*del servizio*» a «*modalità*» sono sostituite dalle seguenti: «*dei servizi di soccorso portuale resi dal Corpo nazionale con dotazioni e strutture dedicate e se ne disciplinano le modalità operative*».

27. All'articolo 26-bis:

a) al comma 2 dopo le parole «*Corpo nazionale*», sono inserite le seguenti: «*, per tutte le esigenze connesse all'espletamento dei compiti di soccorso pubblico*»;

b) al comma 4, dopo le parole «*gli addetti ai servizi*», sono inserite le parole: «*, dei formatori antincendio e per la qualificazione dei tecnici manutentori*».



28. All'articolo 28:

a) al comma 1:

- 1) le parole «*delle direzioni regionali e interregionali*» sono sostituite con le seguenti: «*dei comandi regionali*»;
- 2) dopo le parole «*le disposizioni di cui*» è inserita la seguente: «*al*»;

b) al comma 2, le parole «*20 agosto 2001, n. 384,*» sono sostituite dalle seguenti: «*5 ottobre 2010, n. 207,*».

29. All'articolo 29:

a) al comma 1, le parole «*delle direzioni regionali e interregionali*» sono sostituite con le seguenti: «*dei comandi regionali*»;

b) al comma 2:

- 1) le parole «*18 aprile 2016, n. 50,*» sono sostituite con le seguenti: «*31 marzo 2023, n. 36*»;
- 2) le parole «*istituito da*» sono sostituite dalle seguenti: «*di cui al*»;
- 3) le parole «*dell'11 febbraio 2014, n. 72,*» sono sostituite dalle seguenti: «*del 23 dicembre 2020, n. 190*»;

c) al comma 3, dopo le parole «*concesso a titolo di comodato*», sono aggiunte le seguenti: «*, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di dotarsi di animali da impiegare nell'attività operativa mediante la stipula di appositi contratti*»;

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le somme derivanti dai rimborsi effettuati dalle compagnie assicurative per effetto dei danni accertati e coperti da vincolo assicurativo connesso alla gestione dei contratti di affidamento del servizio di copertura assicurativa per rischi relativi ai mezzi operativi del Corpo nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno alla missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".».

30. L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

*«Art. 30
(Alloggi di servizio)*

1. Gli alloggi di servizio sono attribuiti al personale del Corpo nazionale in relazione all'incarico ricoperto ed all'esigenza di garantire una immediata presenza in servizio, anche in funzione dei compiti istituzionali di cui all'articolo 1 del presente decreto, secondo quanto indicato nel regolamento di cui al comma 4.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono assegnati a titolo gratuito al Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai dirigenti generali del Corpo nazionale con incarico di direttori centrali nell'ambito del Dipartimento, al Comandante delle Scuole centrali antincendi, ai direttori centrali di coordinamento interregionale, ai comandanti regionali,



metropolitano e provinciali, nonché al personale volontario con incarico di custode dei distaccamenti volontari. Il Capo Dipartimento, nell'ambito delle strutture centrali, ed il Comandante generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle strutture periferiche, possono individuare ulteriori funzioni apicali destinatarie di alloggi a titolo gratuito, ove disponibili, nel rispetto dei criteri di cui al comma 1.

3. L'assegnazione a titolo gratuito degli alloggi di cui al comma 2 esclude l'assunzione da parte della Amministrazione degli oneri relativi alle spese di ordinaria amministrazione, alle utenze ed ai danni causati da colpa, negligenza o non corretto uso dell'immobile. Al personale che fruisce di alloggio a titolo gratuito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 29 marzo 2001, n. 86. Al medesimo personale che, pur nella titolarità del diritto all'alloggio di servizio gratuito, non ne fruisce, si applicano, in materia di indennità di trasferimento, le medesime condizioni previste in caso di utilizzo.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri, le modalità di assegnazione e di rilascio degli alloggi di servizio, nonché i criteri per il calcolo del canone per gli alloggi a titolo oneroso e la determinazione degli altri oneri.

Fino all'adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, n. 296.

5. Il Dipartimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, definisce i criteri per l'assegnazione e l'allestimento di alloggi in regime di edilizia residenziale sociale in favore del personale non assegnatario di alloggi di servizio a titolo gratuito od oneroso. A tal fine, favorisce e promuove, per il tramite delle direzioni centrali di coordinamento interregionale, dei comandi regionali, provinciali e metropolitano, iniziative in ambito regionale e locale, anche attraverso forme di partenariato tra istituzioni pubbliche ed enti privati.».

31. All'art. 31, comma 1, la parola «fornite» è sostituita dalla seguente: «forniti»;

32. L'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 33

(Associazione nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Dipartimento promuove, l'attività della "Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale", associazione di diritto privato, senza fini di lucro con particolare riferimento alla diffusione della cultura della sicurezza e dello sport, allo sviluppo della memoria storica e al supporto logistico alle attività istituzionali del Corpo nazionale, sia all'interno delle sedi territoriali che presso i teatri operativi, con l'obiettivo di mantenere vivo il rapporto tra il Dipartimento ed il personale in congedo del Corpo nazionale.

2. L'Associazione nazionale dei vigili del fuoco del Corpo nazionale partecipa al Servizio nazionale della protezione civile quale supporto al Corpo nazionale che opera come componente fondamentale del sistema, e svolge, come organismo di volontariato, mediante le proprie sezioni territoriali, le attività di addestramento, formazione teorico-pratica e



diffusione della cultura della sicurezza e della legalità, nonché della conoscenza della protezione civile ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.».

35. Dopo l'articolo 33 sono inseriti i seguenti:

«Art. 33-bis

(Convenzioni in favore della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile riconosce e promuove, altresì, l'attività di valorizzazione della componente volontaria del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con particolare riferimento alle risorse tecniche, logistiche e strumentali ed alla formazione del personale dei distaccamenti volontari anche attraverso specifiche convenzioni con le associazioni e le organizzazioni riconosciute dalla legge e gli enti del terzo settore che perseguono le medesime finalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

Art. 33-ter

(Assistenza religiosa)

1. Al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è assicurata l'assistenza religiosa, nel rispetto dei principi costituzionali.

Art. 33-quater

(Assunzioni del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale.».

34. La «Tabella A» è così modificata:

«Tabella A:

Albenga

Alghero

Ancona

Bari

Bergamo

Bologna

Brescia

Brindisi

Cagliari

Catania

Comiso

Crotone

Cuneo

Firenze



*Foggia
Forlì
Genova
Lamezia Terme
Lampedusa
Milano Linate
Milano Malpensa
Napoli
Olbia
Palermo
Pantelleria
Parma
Perugia
Pescara
Pisa
Reggio Calabria
Rimini
Roma Ciampino
Roma Fiumicino
Salerno
Taranto
Torino
Trapani
Treviso
Trieste
Venezia
Verona».*

Titolo VIII

Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria

Art. 242

(Rimodulazione fondi incentivanti per il personale dei ruoli dei direttivi e dei ruoli dirigenziali)

1. A seguito delle modifiche apportate alle dotazioni organiche del personale dei ruoli direttivi e dirigenziali, come recepite nella Tabella A allegata al presente decreto, il fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato di cui di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, è incrementato attingendo alle risorse del fondo di produttività di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 120, che viene ridotto di un importo corrispondente.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono determinate con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 243

(Disposizioni per la tutela del personale in maternità che frequenta i corsi di formazione)



1. Al decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo, prima delle parole: "Il predetto personale è ammesso", sono inserite le seguenti: "Se l'assenza supera i 75 giorni,".

Art. 244
(Abrogazioni)

1. È abrogato il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fatti salvi gli effetti già prodotti e ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 233 del presente decreto.

Art. 245
(Tabella di corrispondenza dei ruoli e delle qualifiche del personale)

1. Per effetto delle disposizioni del presente decreto relative all'istituzione e alla soppressione di ruoli e di qualifiche del personale, ai fini dell'inquadramento giuridico ed economico dello stesso si applica la tabella di corrispondenza di cui all'allegato n. 2.

Art. 246
(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 9, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 84, 85, 92, 93, 94, 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 118, 123, 135, comma 5, 140, comma 7, 148, comma 4, 152, 154, 155, 158, 160, comma 5, 166, 167, 181, 183, 215, comma 5, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 235, 237 e 241, comma 7, lettera c), capoverso comma 2-*quater* del presente decreto, pari a euro 49.695.266 per l'anno 2026, a euro 51.199.052 per l'anno 2027 e a euro 56.198.921 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 .

2. A eccezione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 247
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; gli effetti giuridici ed



economici derivanti dal presente decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 2026.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono modificati il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al fine di armonizzarli con le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo.

3. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate dal presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

